



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1646

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Indice

1. DDL S. 1646 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1646	5
1.2.2. Testo approvato 1646 (Bozza provvisoria)	7
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	12
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020	13
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del 07/07/2020	18
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 198 (pom.) del 21/07/2020	20
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 201 (pom.) del 04/08/2020	22
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 222 (ant.) del 13/01/2021	27
1.3.2.1.6. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 238 (pom.) del 14/04/2021	39
1.4. Trattazione in consultiva	41
1.4.1. Sedute	42
1.4.2. Resoconti sommari	44
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	45
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 90 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/07/2020	46
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 94 (ant., Sottocomm. pareri) del 23/09/2020	48
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2021	49
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	51
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (nott.) del 21/07/2020	52
1.4.2.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	58
1.4.2.3.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 82 (pom.) del 07/07/2020	59

1.4.2.3.2. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 83 (ant.) del 15/07/2020	67
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	74
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (pom.) del 07/07/2020	75
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 300 (pom.) dell'08/07/2020	86
1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) dell'08/09/2020	91
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	101
1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 169 (pom.) del 30/06/2020	102
1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 171 (pom.) del 07/07/2020	107

1. DDL S. 1646 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1646
XVIII Legislatura

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Titolo breve: *Personale a contratto rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di cultura*

Iter

14 aprile 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.1027](#)

approvato

S.1646

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [62/21](#) del 29 aprile 2021, GU n. 114 del 14 maggio 2021.

Iniziativa Parlamentare

[On. Tiziana Ciprini](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Marta Grande](#) (M5S), [On. Davide Tripiedi](#) (M5S), [On. Maria Pallini](#) (M5S), [On. Sabrina De Carlo](#) (M5S), [On. Davide Aiello](#) (M5S), [On. Alessandro Amitrano](#) (M5S), [On. Pino Cabras](#) (M5S), [On. Santi Cappellani](#) (M5S), [On. Andrea Colletti](#) (M5S), [On. Jessica Costanzo](#) (M5S), [On. Sebastiano Cubeddu](#) (M5S), [On. Rina De Lorenzo](#) (M5S), [On. Daniele Del Grosso](#) (M5S), [On. Iolanda Di Stasio](#) (M5S), [On. Yana Chiara Ehm](#) (M5S), [On. Mirella Emiliozzi](#) (M5S), [On. Veronica Giannone](#) (M5S), [On. Niccolò Invidia](#) (M5S), [On. Riccardo Olgiati](#) (M5S), [On. Filippo Giuseppe Perconti](#) (M5S), [On. Cristian Romaniello](#) (M5S), [On. Enrica Segneri](#) (M5S), [On. Elisa Siragusa](#) (M5S), [On. Simona Suriano](#) (M5S), [On. Riccardo Tucci](#) (M5S), [On. Virginia Villani](#) (M5S), [On. Gloria Vizzini](#) (M5S)

[On. Fucsia Fitzgerald Nissoli](#) (FI) (aggiunge firma in data 6 novembre 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **12 dicembre 2019**; annunciato nella seduta n. 173 del 12 dicembre 2019.

Classificazione TESEO

PERSONALE A CONTRATTO , ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL' ESTERO ,
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI

Articoli

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.1),

RETRIBUZIONE (Art.1), GRADUATORIA (Art.1), ASSENZE DAL SERVIZIO (Art.1),
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Sergio Romagnoli \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 30 giugno 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Sergio Romagnoli \(M5S\)](#) nominato nella seduta ant. n. 222 del 13 gennaio 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 9 giugno 2020. Annuncio nella seduta n. 226 del 9 giugno 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione)

Nuovamente assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede deliberante** il 10 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 305 del 10 marzo 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1646

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1646

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CIPRINI**, **GRANDE**, **TRIPIEDI**, **PALLINI**, **Sabrina DE CARLO**, **Davide AIELLO**, **AMITRANO**, **CABRAS**, **CAPPELLANI**, **COLLETTI**, **COSTANZO**, **CUBEDDU**, **DE LORENZO**, **DEL GROSSO**, **DI STASIO**, **EHM**, **EMILIOZZI**, **FITZGERALD NISSOLI**, **GIANNONE**, **INVIDIA**, **OLGIATI**, **PERCONTI**, **ROMANIELLO**, **SEGNERI**, **SIRAGUSA**, **SURIANO**, **TUCCI**, **VILLANI** e **VIZZINI**

(V. Stampato Camera n. 1027)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 dicembre 2019*

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 152, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali »;
- b) all'articolo 153, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi »;
- c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: « classe accertano, sentite anche » sono sostituite dalle seguenti: « categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite »;
- d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione »;
- e) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti:
« La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli

elementi più qualificati.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma.

La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita »;

f) l'articolo 157-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 157-*sexies*. - (*Assenze dal servizio*) - 1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti all'episodio di malattia in corso.

3. Superato il periodo di prova, all'impiegato può essere autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio »;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« Art. 159. - (*Viaggi di servizio*) - 1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento »;

h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.

Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento »;

i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.2. Testo approvato 1646 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1646

Senato della Repubblica

Attesto che l'11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), il 14 aprile 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Ciprini, Grande, Tripiedi, Pallini, Sabrina De Carlo, Davide Aiello, Amitrano, Cabras, Cappellani, Colletti, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Fitzgerald Nissoli, Giannone, Invidia, Olgiati, Perconti, Romaniello, Segneri, Siragusa, Suriano, Tucci, Villani e Vizzini, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 152, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali »;
- b) all'articolo 153, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi »;
- c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: « classe accertano, sentite anche » sono sostituite dalle seguenti: « categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite »;
- d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione »;
- e) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti:
« La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma.

La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita »;

f) l'articolo 157-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 157-*sexies*. - (*Assenze dal servizio*) - 1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti all'episodio di malattia in corso.

3. Superato il periodo di prova, all'impiegato può essere autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio »;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« Art. 159. - (*Viaggi di servizio*) - 1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento »;

h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.

Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento »;

i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1646
XVIII Legislatura

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Titolo breve: *Personale a contratto rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di cultura*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 191 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 194 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 198 \(pom.\)](#)

21 luglio 2020

[N. 201 \(pom.\)](#)

4 agosto 2020

[N. 222 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2021

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede deliberante

[N. 238 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
191ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Nel contesto del disegno di legge in esame, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia, la relatrice [NOCERINO](#) (M5S) mette innanzitutto in rilievo, per quanto di competenza, l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce le condizioni per il riconoscimento, per un anno, della condizione di «non remissione» e di un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge n. 68 del 1999, sul diritto al lavoro dei disabili, mentre alla persona già occupata in azienda, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai fini delle quote di riserva per i lavoratori disabili.

Prosegue illustrando il successivo comma 4, finalizzato al riconoscimento a favore delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti di una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento. Osserva poi che il comma 5 disciplina il riconoscimento della situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, per i soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda il termine posto alle ore 12 di ieri per trasmettere alla relatrice proposte relative alla predisposizione dello schema di osservazioni. Nota a questo proposito che sono pervenute alcune indicazioni dal Gruppo Forza Italia.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) si riserva di presentare il proprio schema di osservazioni nella giornata di domani.

In risposta a una segnalazione della senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az), la presidente [MATRISCIANO](#) comunica che le difficoltà nella visualizzazione del testo del provvedimento - peraltro reperibile attraverso la pagina *web* della Commissione e le banche dati - per mezzo del *link* riportato nel testo delle convocazioni è dovuto a problemi di natura tecnica, alla cui risoluzione si è proceduto prontamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) *Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) specifica in premessa che il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Per quanto più specificamente di competenza, dopo aver illustrato la definizione di "soggetti che operano nel settore della salute" di cui all'articolo 2, si sofferma sugli obblighi di pubblicità recati dall'articolo 3, riguardanti convenzioni ed erogazioni effettuate da un'impresa produttrice in favore dei soggetti che operano nel settore della salute, nonché gli accordi che producono vantaggi diretti o indiretti, mentre il successivo articolo 4 disciplina gli obblighi per le imprese produttrici costituite in forma societaria di comunicazione al Ministero della salute dei dati identificativi dei soggetti che operano nel settore della salute i quali siano titolari di azioni o di quote del capitale della società o di obbligazioni dalla stessa emesse, ovvero abbiano percepito dalla società corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. Di tali informazioni l'articolo 5 dispone la pubblicazione in un registro pubblico telematico. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, si intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei soggetti che operano nel settore della salute. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire loro un'informativa in merito.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC), pur dichiarando l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, esprime dubbi in rapporto all'effettiva efficacia dello stesso ai fini di una completa trasparenza dei rapporti degli operatori della sanità con le imprese fornitrici, facendo riferimento all'esiguità delle sanzioni previste, particolarmente in rapporto all'entità economica delle forniture destinate alle aziende sanitarie, e al carattere fondamentale dell'integrità etica degli operatori ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAUS](#) (PD) segnala, per quanto di competenza, l'articolo 4, relativo al passaggio dei medici operanti presso il Sistema di emergenza territoriale alla dirigenza medica, nonché l'attribuzione di compiti di coordinamento e supervisione ai medici impegnati nelle centrali operative. Ulteriori disposizioni recate dal medesimo articolo riguardano l'assunzione del personale infermieristico nel Sistema di emergenza, la qualificazione degli autisti soccorritori e l'allocazione del personale medico a funzioni interne ai presidi ospedalieri; viene inoltre prevista la dipendenza giuridica e funzionale del personale medico e infermieristico e degli autisti soccorritori dal SET 118; i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; al personale dei Sistemi di emergenza devono inoltre essere riconosciute specifiche indennità di rischio ambientale, da definire in ambito regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei

deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) rileva che l'articolo unico di cui consta il disegno di legge in esame apporta una serie di modifiche alla vigente disciplina relativa al personale assunto a contratto impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari di prima categoria, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali.

Specifica quindi che le modifiche recate dal comma 1 concernono: l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità delle assunzioni a contratto; la possibilità di rinnovo delle assunzioni a tempo determinato; l'effettività dell'applicazione delle norme locali che abbiano carattere imperativo o più favorevoli per il lavoratore; la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni; la retribuzione, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio; i procedimenti disciplinari; le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi per la risoluzione del rapporto di lavoro. Segnala infine che il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari. In conclusione il relatore fa presente che il disegno di legge è idoneo a colmare lacune legislative di cui da molto tempo risentono i dipendenti a contratto. Rimarca inoltre il consenso condiviso dai diversi Gruppi politici nei confronti del provvedimento registrato alla Camera, oltre al favore dei soggetti interessati, reso evidente nel corso del ciclo di audizioni ivi svolto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ritiene che la recente mancata approvazione presso l'altro ramo del Parlamento di una proposta emendativa volta a introdurre la fruizione di un *bonus* a favore di *caregiver* possa indurre a dubitare del reale interesse della maggioranza nei confronti del tema in discussione. Facendo riferimento al congiungimento del disegno di legge n. 1717 e alle numerose sollecitazioni pervenute da realtà associative, sollecita una riflessione sull'opportunità di aprire un nuovo e rapido ciclo di audizioni; a tale proposito segnala che non risulta finora alcun contributo di un soggetto rilevante quale l'ANMIC. Segnala infine la necessità di rendere efficace l'intervento legislativo per mezzo di risorse realmente adeguate, particolarmente in relazione alla questione dei contributi figurativi, di cui giudica evidente l'insufficienza.

A parere della senatrice [NOCERINO](#) (M5S), la richiesta di procedere a ulteriori audizioni riveste nell'attuale fase carattere dilatorio. Osserva inoltre l'opportunità del respingimento della menzionata proposta emendativa, la quale avrebbe comportato la destinazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della legislazione in materia di *caregiver* a favore di una soluzione meramente transitoria.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) ribadisce che la propria richiesta è motivata dal recente congiungimento della discussione del disegno di legge n. 1717, che presenta spunti di rilievo per il prosieguo della discussione congiunta.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che, precedentemente all'assegnazione del disegno di legge n. 1717, la Commissione ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1461. Tale iniziativa legislativa, peraltro, costituisce la sintesi condivisa del lavoro approfondito svolto dal Comitato ristretto e reca infatti la firma di rappresentanti di tutti i Gruppi.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) segnala la rilevanza delle memorie trasmesse dai soggetti interpellati ai fini della predisposizione degli emendamenti. Sollecita a tale proposito l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, finalizzata a un migliore inquadramento degli aspetti finanziari del disegno di legge n. 1461.

La presidente [MATRISCIANO](#) specifica che la valutazione degli aspetti finanziari è di competenza della Commissione bilancio.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) giudica utile un chiarimento da parte del Governo circa la volontà di garantire risorse adeguate alla legislazione in materia di *caregiver*. Auspica quindi che possa essere

richiesto il contributo conoscitivo all'ANMIC e rileva che tale richiesta, anziché avere carattere dilatorio, è ampiamente giustificata dalla rilevanza di tale associazione.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che non sussiste alcuna volontà di rallentare l'*iter* dei disegni di legge in titolo, mentre è possibile ottenere proposte utili al miglioramento del testo base da associazioni alle quali non è stato richiesto di far pervenire contributi scritti.

La presidente [MATRISCIANO](#) riconosce la qualità del contributo offerto dai soggetti che hanno trasmesso le proprie memorie alla Commissione. Fa peraltro presente che ANMIC è parte della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), che ha già trasmesso il proprio contributo scritto, contributo che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

1.3.2.1.2. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020

194^a Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale "118"

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà brevemente conto dell'andamento dell'*iter*, con particolare riferimento ai lavori presso la Commissione di merito.

Il relatore [LAUS](#) (PD) esprime l'intenzione di avvalersi delle acquisizioni derivanti dal ciclo di audizioni che la 12a Commissione ha convenuto di svolgere.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) si riserva a sua volta di intervenire successivamente, alla luce di quanto emerso nel menzionato ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e

assistenza familiare

(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(1717) CANGINI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 1° luglio si è convenuto di fissare per le ore 13 del 22 luglio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, riferiti al disegno di legge n. 1461, già adottato quale testo base.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) esprime una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge in discussione, migliorativo del trattamento del personale assunto a contratto. Osserva tuttavia che le previsioni concernenti la conservazione del posto per trecento giorni in caso di malattia, nonché nuove assunzioni, anche tramite il ricorso ad agenzie specializzate, e l'aumento delle retribuzioni risultano inconciliabili con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo unico. Auspica pertanto che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti in merito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 198 (pom.) del 21/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020
198^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII\)](#) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sugli aspetti di competenza del Documento in titolo, il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) ne sottolinea innanzitutto la rilevanza in quanto cornice delle prossime fondamentali scelte politiche di competenza di Parlamento e Governo. Menziona quindi i riferimenti in materia di lavoro delle raccomandazioni europee rivolte all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 e a quelle proposte nel maggio del 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio, riguardanti il contrasto del lavoro sommerso, l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e le politiche sociali, nonché la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, da promuovere attraverso un'apposita strategia globale.

Prosegue osservando che l'emergenza sanitaria ha evidenziato e aggravato situazioni critiche già presenti, quali la sussistenza di ampi margini di precarietà nel mercato del lavoro e la frammentarietà dei sistemi di protezione, anche in riferimento alla platea dei lavoratori titolari di partite IVA, e la necessità di politiche volte alla conciliazione tra lavoro e famiglia, oltre a porre in luce l'esigenza di tutele adeguate nell'ambito del ricorso alle modalità di lavoro agile. Si sofferma quindi sull'elemento strategico rappresentato dall'uso adeguato agli obiettivi delle risorse reperibili, anche provenienti dall'Unione europea come nel caso del *Recovery Fund*. Si riserva conclusivamente la predisposizione di una proposta di parere in base alle indicazioni che proverranno dal dibattito.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerata l'opportunità di disporre di tempi adeguati per svolgere i necessari approfondimenti, chiede il rinvio dell'esame ad altra seduta.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) si associa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto dei pareri finora espressi dalle Commissioni consultate. Dopo una richiesta di raggugli circa l'andamento dell'*iter* della senatrice NISINI, constata che non vi sono richieste di intervento e dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene quindi in replica il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*), il quale pone in evidenza l'utilità del disegno di legge in discussione al fine di colmare lacune sussistenti nell'ordinamento vigente. In riferimento al rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari recata dal provvedimento nota che la copertura delle spese da esso recate risulta già disposta a valere sull'apposito stanziamento previsto dalla legge di bilancio per il 2019.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI rivolge un ringraziamento alla Commissione e al relatore per l'impegno profuso nella trattazione del disegno di legge in titolo.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno il 4 agosto, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.4. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 201 (pom.) del 04/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
201^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) considera essenziale disporre di dati certi in ordine al fabbisogno effettivo di personale della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni, tenuto conto che l'attuale tendenza a procedere a immissioni, nonostante il già ingente onere finanziario sostenuto dal bilancio pubblico, pone preoccupazioni sulla sua sostenibilità. Esorta inoltre a porre la massima attenzione ai temi della razionalizzazione e della digitalizzazione delle amministrazioni, tenuto conto dell'aggravio di cui le imprese risentono pesantemente, costituito dagli oneri burocratici, mentre il decreto-legge in esame non fornisce soluzioni in merito.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) auspica una riflessione in ordine al tema del ricorso al lavoro agile, particolarmente in considerazione delle notevoli difficoltà incontrate da numerosi utenti nell'entrare in contatto con gli uffici pubblici.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC) giudica il provvedimento in esame deludente rispetto all'obiettivo, pur apertamente affermato, di apportare un'autentica semplificazione al sistema amministrativo pubblico, tale da renderlo adeguato alle attese degli utenti e degli operatori economici. In particolare rileva la costante tendenza a prevedere meccanismi procedurali complessi, che determinano ulteriori rallentamenti e incertezze nella fruizione dei benefici finalizzati al rilancio

economico.

La presidente [MATRISCIANO](#) (*M5S*), in sostituzione della senatrice Nocerino, relatrice sul disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, che si riserva di verificare l'atteggiamento del Governo e delle forze di maggioranza in sede di trattazione degli emendamenti, finalizzati a migliorare un testo che ritiene presenti diverse lacune in ordine alla possibilità di apportare semplificazioni effettive al sistema amministrativo.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) esprime una valutazione positiva circa l'impostazione di base del provvedimento, il quale tuttavia risente di notevoli carenze sul profilo attuativo. Dichiarata pertanto il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole formulata dalla presidente Matrisciano è infine posta in votazione, risultando approvata.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'illustrare gli aspetti di competenza del disegno di legge in titolo, la relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) richiama l'attenzione sull'articolo 2, che integra il comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con una previsione volta a specificare gli indicatori necessari ai fini dell'elaborazione mensile dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli, fra i quali è compreso il differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL.

In conclusione, preannuncia la proposta di espressione di un parere favorevole.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di rimandare alla seduta di domani la votazione della proposta di parere.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) Deputati Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 luglio.

La presidente [MATRISCIANO](#) informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono

pervenuti due emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1646, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) illustra la base giuridica e la finalità dello schema in esame, consistente nella ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Per quanto più specificamente di competenza, nota quindi che, ai sensi dell'allegato 1 allo schema di decreto, contenente la proposta di riparto delle risorse del fondo tra Ministeri, in relazione ai programmi di investimento proposti alle competenze istituzionali, per l'intero quindicennio 2020-2034, con una distinta suddivisione per ciascun anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano 14,3 milioni di euro.

Preannuncia infine l'intenzione di proporre l'espressione di osservazioni favorevoli.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare alla seduta di domani la votazione della proposta di osservazioni, data l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1 e allegato A, numero 23), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in relazione al recepimento della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, e dato conto dei termini di recepimento, il relatore [AUDDINO](#) (M5S) nota che l'articolo 1 prevede modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. In particolare, il comma 1, lettera a), numero 2), estende l'ambito di applicazione della disciplina di tutela dei lavoratori in distacco a casi specifici relativi ad agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia, mentre la successiva lettera b) dispone l'equiparazione con gli omologhi casi in cui l'agenzia di somministrazione abbia sede in Italia. Riguardo ai casi in cui le imprese stabilite all'estero distacchino in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi, uno o più lavoratori, la tutela relativa alle condizioni economiche e normative è ridefinita dal numero 2) della lettera b) e dalla successiva lettera c). In particolare, il principio di parità è esteso al complesso della retribuzione; sono confermate sia l'inclusione delle maggiorazioni della retribuzione per lavoro straordinario sia l'esclusione dei regimi pensionistici integrativi di categoria. Nella nozione di retribuzione vengono incluse le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. È inoltre disposto il diritto a

indennità o rimborsi.

Si sofferma poi sulla successiva lettera *e*), che disciplina la pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi dei distacchi transnazionali, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché sulla lettera *f*), che reca alcune integrazioni della disciplina della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e sulla lettera *g*), recante, con riferimento alla disciplina degli obblighi di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un intervento di coordinamento con la precedente lettera *a*), numero 2).

Dà quindi conto degli obblighi a carico delle imprese utilizzatrici nell'ambito delle fattispecie di somministrazione transnazionale di lavoro introdotti dalla lettera *h*), con riferimento ai quali sono previste alcune norme sanzionatorie dalla lettera *i*).

Prosegue notando che l'articolo 2 reca le clausole finali di invarianza finanziaria e che l'articolo 3 esclude dall'ambito delle modifiche alla normativa vigente di cui allo schema di decreto in esame le prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada, in conformità alla direttiva oggetto di recepimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1646](#)

Art. 1

1.1

[Lucidi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 152, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il contratto di assunzione è stipulato per i cittadini italiani a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi; per i cittadini stranieri a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni non prorogabile, con un periodo di prova di sei mesi. Alla scadenza del periodo di prova, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto"»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: "classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede" sono sostituite dalle seguenti: "categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite le rappresentanze sindacali in sede locale e quelle presenti sul territorio nazionale"»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 155, terzo comma,» inserire le seguenti: «dopo le parole "organizzazioni sindacali" sono inserite le seguenti: "in sede locale e quelle presenti sul territorio nazionale" ed»;

d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) all'articolo 155, quarto comma, dopo le parole: "Il Ministero" sono inserite le seguenti: ", previo parere vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124,"»;

e) dopo la lettera i), aggiungere le seguenti: «i-bis) all'articolo 167, le parole: "dieci per cento" sono sostituite con le seguenti: "settanta per cento";

i-ter) all'articolo 168, quinto comma, dopo le parole: "con decreto del Ministro per gli affari esteri" sono inserite le seguenti: ", previo parere vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124,";

i-quater) all'articolo 169, primo comma, la parola: "persone" è sostituita con le seguenti:

"cittadini italiani"».

1.2

Lucidi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi» con le seguenti: «I contratti di detti impiegati temporanei non sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di rinnovo»;

b) alla lettera d) sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

c) alla lettera e), primo capoverso, sopprimere le parole: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate.»;

d) alla lettera g), capoverso «Art. 159», comma 1, dopo le parole: «personale di ruolo» aggiungere le seguenti: «e per la stessa categoria contrattuale.»

1.3.2.1.5. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 222 (ant.) del 13/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
222^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [MATRISCIANO](#) comunica che, nel corso delle audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, sulla Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020) 682 definitivo), sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 agosto 2020.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricapitola i contenuti dei pareri espressi sul testo e sugli emendamenti 1.1 e 1.2 dalle Commissioni consultate.

Per l'illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 ha quindi la parola il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), il quale ritiene poco comprensibile la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espressa dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.1, atteso che gli emendamenti presentati possono avere anzi effetti finanziari positivi. Pone quindi in evidenza l'opportunità di accogliere le proposte emendative richiamando la delicatezza della questione dell'assunzione di personale di nazionalità estera per il servizio presso le rappresentanze italiane, specialmente in riferimento a Stati e territori caratterizzati da particolari condizioni politiche, che investe il tema della sicurezza nazionale. La necessità del ricorso a criteri di selezione particolarmente rigorosi è a suo parere rafforzata dalla possibilità per i dipendenti assunti a contratto di ottenere con maggiore facilità la cittadinanza italiana.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) conviene circa la rilevanza delle questioni oggetto dell'intervento del senatore Lucidi riguardo la cura nella selezione del personale. Rileva quindi che il disegno di legge in discussione manifesta la tendenza a legittimare il ricorso al contratto a tempo determinato per i rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, in contraddizione con la scelta compiuta a inizio legislatura di limitare fortemente la possibilità di assunzioni a tempo determinato nel settore privato. Rammenta infine quanto acquisito nel dibattito in relazione alla copertura finanziaria, a valere sulla legge di bilancio per il periodo 2019.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, è posto in votazione l'emendamento 1.1.

La Commissione non approva.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 1.2.

La Commissione non approva.

In quanto il disegno di legge in titolo consta di un articolo unico, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza del provvedimento in discussione nella materia dei contratti relativi al lavoro nelle rappresentanze italiane all'estero, pur esprimendo perplessità in ragione della mancata approvazione degli emendamenti presentati. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, esprimendo condivisione riguardo i rilievi espressi dal senatore Lucidi.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

IN SEDE REFERENTE

(1892) Deputato DELRIO ed altri. - *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

(472) NANNICINI ed altri. - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La presidente [MATRISCIANO](#) (M5S) informa la Commissione che allo scadere del termine previsto sono pervenuti un ordine del giorno e quarantuno emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 1892, adottato come testo base.

Fa quindi presente che è stato trasmesso il parere della 1ª Commissione, non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

Il relatore [LAUS](#) (PD) si riserva di formulare successivamente, disponendo anche del parere della Commissione bilancio, considerazioni ulteriori rispetto a quanto già espresso nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1892](#)

G/1892/1/11

[Pillon](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1892, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, premesso che:

il disegno di legge, al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico;

tra i principi e criteri direttivi indirizzati al Governo, il disegno di legge prevede che l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'istituzione dell'assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per quasi il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;

impegna il Governo:

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l'uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l'introduzione dell'assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell'ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

Art. 01

01.1

[Pizzol](#), [Pillon](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Asili nidi)

1. Al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a prevedere l'istituzione, in ciascun comune del territorio della Repubblica, di asili nido pubblici.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;

b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel comune di erogazione del servizio o della sede di lavoro di uno dei genitori;

c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

d) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

e) inserimento dei bambini con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;

f) capillarizzazione dei servizi nel territorio, con presenza di non meno di una struttura presso ciascun comune del territorio nazionale;

g) erogazione, nel caso in cui in un comune non sia possibile l'attivazione di un asilo nido, di un bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*.».

Consequentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «articoli 1 e 2» con le seguenti: «articoli 01, 1 e 2»;*
- *al comma 2, sostituire le parole: «articoli 1 e 2» con le seguenti: «articoli 01, 1 e 2».*

Art. 1

1.1

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:

«Articolo 1

(Assegno per ogni figlio a carico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4mila euro. L'assegno è maggiorato in misura del 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

2. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 1, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

4. Il contributo di cui al comma 1, non è conteggiato:

a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

5. Ai beneficiari dell'assegno di cui alla presente legge, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;

b) articolo 12, comma 1, lettera *c)* e comma 1-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;

c) articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 1, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 5, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.

Articolo 2

(Copertura finanziaria)

1. A copertura delle disposizioni di cui all'articolo 1, si provvede: a) mediante le risorse

rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 1; b) nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; c) nei limiti di 2.500 milioni di euro annui, mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; d) nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5

conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Introduzione dell'assegno unico per ogni figlio a carico».

1.2

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro tre mesi».

1.3

[Nisini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le misure volte a favorire la fruizione dei servizi di sostegno alla genitorialità attraverso la dote unica».

1.4

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.5

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge», con le seguenti: «con criteri di universalità, a prescindere dal reddito familiare e dalle condizioni occupazionali dei genitori»;

b) sopprimere la lettera b).

1.6

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato facendo riferimento prioritariamente alla composizione familiare, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro, nonché anche in base alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti. Va comunque garantito che i benefici siano sensibilmente superiori, per ciascun percettore, a quelli percepiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;»

1.7

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «. L'eventuale limite ISEE qualora introdotto ai fini della concessione dell'assegno, non deve comunque essere inferiore a 70.000 euro annui in caso un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità.»»

1.8

[Pillon](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti derivanti dalle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 2);».

1.9

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'assegno di cui al comma 1, non è considerato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;»

1.10

[Nisini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'importo dell'assegno unico non è considerato:

1. ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2. ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

3. ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni assistenziali diverse da quelle previste dalla presente legge;».

1.11

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo comunque che la soglia ISEE venga aumentata all'aumentare del numero dei figli presenti nel nucleo familiare»

1.12

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'importo dell'assegno unico, non è computato:

1) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.»

1.13

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: «Le borse lavoro», aggiungere le seguenti: «, o comunque denominate»

1.14

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «di credito d'imposta, ovvero».

1.18

[Durnwalder](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) le prestazioni di natura assistenziale erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali sono pienamente compatibili con i benefici previsti dalla presente legge e non sono computate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno medesimo.»

1.15

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Tali misure non sono computate per il calcolo dell'assegno unico e universale.»

1.16

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.17

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 2

2.1

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «per ciascun figlio minorenni a carico», con le seguenti: «per ciascun figlio a carico di età inferiore a ventuno anni»;

b) alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «possibilità di riconoscimento per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, di corresponsione dell'importo direttamente al figlio medesimo, al fine di favorirne l'autonomia.»

c) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

2.2

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per ciascun figlio minorenni a carico» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 250 euro».

2.3

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per ciascun figlio minorenni a carico» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 200 euro».

2.4

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Il beneficio» aggiungere le seguenti: «, di importo non inferiore a 150 euro mensili.»

Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

2.5

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «di importo inferiore» con le seguenti: «di importo superiore»;

b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) previsione di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

2.6

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato in misura del 30 per cento rispetto all'importo di cui alla lettera b), per il nucleo familiare con figli, qualora vi sia un soggetto che pur condividendo la medesima residenza, risulta iscritto in un altro stato di famiglia.»

2.7

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, a carico, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.»

2.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «senza maggiorazione».

2.9

[Nisini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) adozione di un meccanismo di integrale compensazione degli assegni di cui alle lettere a), b), c) e d) nei confronti dei nuclei familiari che, sulla base delle misure indicate all'articolo 3, avrebbero percepito importi superiori a quelli degli assegni medesimi;».

2.10

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: «o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale».

2.11

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo ed aver versato contributi previdenziali per almeno due anni negli ultimi dieci;».

2.12

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.13

[Pizzol](#), [Pillon](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Consequentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Art. 3

3.1

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «si provvede nei limiti», con le seguenti: «si provvede, per l'anno 2021, nei limiti»

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'anno 2022, al fine di incrementare l'assegno unico di cui all'articolo 2, le risorse di cui al precedente comma, sono integrate di 1.500 milioni annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

3.2

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

3.3

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le detrazioni per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

3.4

[Emanuele Pellegrini](#), [Nisini](#), [Pillon](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1, sono altresì destinate all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 le risorse stanziare per il finanziamento della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per assegnare le suddette risorse rimaste inutilizzate alle finalità di cui al presente comma.».

3.5

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A integrazione delle risorse per l'assegno unico di cui alla presente legge e di altre misure di sostegno alla genitorialità, sono altresì destinate le risorse assegnate all'attuazione del "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio annuale. Annualmente sono di conseguenza adottati appositi provvedimenti normativi finalizzati ad assegnare le suddette risorse inutilizzate, per le finalità di cui al presente comma.»

3.6

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Qualora non sia possibile garantire alle famiglie un sensibile miglioramento del beneficio economico conseguente all'erogazione dell'assegno unico, rispetto ai benefici complessivamente garantiti dalle disposizioni oggetto delle abrogazioni di cui al comma 1, entro dodici mesi si provvede a integrare gli importi dell'assegno medesimo, utilizzando le risorse di cui al successivo comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dall'anno 2022, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, a integrazione dell'importo dell'assegno unico di cui alla presente legge, sono stanziati ulteriori 2.000 milioni di euro annui a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 15 gennaio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

3.7

[Floris](#), [De Poli](#), [Serafini](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico di cui all'articolo 2, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1. In questo caso detto assegno è integrato fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.»

Art. 4

4.1

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi attuativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.»

Art. 5

5.1

[Nisini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «schemi dei decreti legislativi» inserire le seguenti: «corredati di relazione tecnica» e sopprimere le parole: «decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati»;

b) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il Governo, entro trenta giorni dalla data di

espressione dei pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data della nuova assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.».

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 238 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021

238ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che la Commissione aveva concluso la discussione del disegno di legge in titolo in sede redigente nella seduta del 13 gennaio e che successivamente il provvedimento è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali svolte nella trattazione in sede redigente, ivi incluse la discussione generale e l'acquisizione dei pareri delle altre Commissioni. Propone inoltre di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

La [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, constando di un unico articolo, si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

I senatori [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) e [MAFFONI](#) (FdI), richiamando il voto già espresso in sede redigente, preannunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio

Gruppo.

Il relatore [ROMAGNOLI](#) (*M5S*) esprime soddisfazione per l'andamento della trattazione del disegno di legge in discussione, che, colmando una lacuna normativa, risponde alle attese di numerosi lavoratori e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva infine il disegno di legge n. 1646.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In riferimento al dibattito svolto nella seduta di ieri, il relatore [LAUS](#) (*PD*) rileva la coerenza delle previsioni in ordine all'esclusione di talune categorie di dipendenti pubblici dalla possibilità di svolgere funzioni presso le strutture di cui agli articoli 7 e 8 con le esigenze di funzionamento delle diverse amministrazioni. Osserva inoltre che il trasferimento della gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è già stata esaustivamente vagliata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Formula infine una proposta di parere favorevole.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando l'incongruenza del provvedimento in esame rispetto alle reali esigenze della comunità nazionale e osservando che la scelta di procedere al riordino delle attribuzioni ministeriali è piuttosto funzionale a logiche di equilibrio tra le forze di maggioranza. Auspica peraltro che in particolare il Ministero della transizione ecologica possa operare utilmente ai fini della ripresa economica.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è infine posta ai voti, risultando approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 15 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1646
XVIII Legislatura

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Titolo breve: *Personale a contratto rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti italiani di cultura*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 90 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

Sottocomm. pareri

[N. 94 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

Sottocomm. pareri

[N. 112 \(ant.\)](#)

8 aprile 2021

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 184 \(nott.\)](#)

21 luglio 2020

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

[N. 82 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 83 \(ant.\)](#)

15 luglio 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 299 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 300 \(pom.\)](#)

8 luglio 2020

[N. 323 \(pom.\)](#)

8 settembre 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 169 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 171 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 90 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
90ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300 del relatore, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti 5.6 (testo 3), 5.100 (testo 2) e 7.46 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 94 (ant., Sottocomm. pareri) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
94ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

[\(1646\)](#) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore **[PARRINI](#)** (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione, quanto all'emendamento 1.1, che alle lettere *d*) ed *e*) sia soppressa la parola "vincolante".

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,35.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 5, occorre sostituire le parole: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
- all'articolo 10:
 - al comma 13, al fine di evitare disparità di trattamento, si invita a chiarire le fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo dei rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 in favore dei lavoratori del settore sportivo;
 - si valuti l'opportunità di una riformulazione della rubrica, considerato che essa menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle relative disposizioni;
- all'articolo 15, comma 1, lettera a), in materia di lavoratori fragili, si valuti l'opportunità, al fine di evitare disparità di trattamento, di chiarire se il riconoscimento dell'equiparazione al ricovero ospedaliero venga subordinato anche all'impossibilità di svolgimento della formazione professionale da remoto;
- all'articolo 18, comma 1, si rileva l'opportunità di chiarire se il servizio prestato dai cosiddetti navigatori operi come titolo preferenziale nei concorsi pubblici in via generale o limitatamente a quelli relativi a particolari qualifiche o profili professionali, inerenti all'esperienza maturata;
- all'articolo 20, si invita a coordinare le disposizioni recate dal comma 2 lettere c) e h) con quelle del comma 12, lettera c), in materia di trasmissione telematica dei dati relativi alle vaccinazioni;
- all'articolo 24, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se il riparto del Fondo per il rimborso delle

spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza debba essere effettuato con il medesimo decreto che ne definisce le modalità ovvero con ulteriore atto e se, nella seconda ipotesi, il termine di venti giorni si riferisca alla definizione delle modalità ovvero al riparto;

- all'articolo 25, si invita a integrare la rubrica con il riferimento anche agli altri contributi oggetto della disciplina;
- all'articolo 31, si invita a uniformare la terminologia, poiché in alcuni casi si fa riferimento alle istituzioni scolastiche e in altri alle istituzioni scolastiche ed educative;
- all'articolo 32, comma 4, si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(988) Deputato Maria Chiara GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo rilevando, all'articolo 16, comma 1, l'opportunità di definire la composizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,45.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (nott.) del 21/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020
184ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

La seduta inizia alle ore 20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) fa presente che sta per avere inizio una riunione del proprio Gruppo parlamentare e richiede che i lavori siano rinviati ad altra seduta per consentirgli di prendervi parte.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la seduta è stata regolarmente convocata; raccolti gli orientamenti dei Gruppi in ordine al fatto che i lavori si prevedono di durata assai breve, conclude per mantenere la seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; si compone di un solo articolo, di un unico comma. Il disegno di legge muove dalla constatazione di una disfunzione tra l'assolvimento dell'imposta e l'utilizzo della sentenza registrata. Nella pratica corrente la parte soccombente non versa l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti. Per tali motivi con il disegno di legge si propone di prevedere che le spese relative al versamento dell'imposta di registro siano attribuite alla parte soccombente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad

esprimere parere non ostativo.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo sull'emendamento 6.300)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.300 del relatore, che impatta sull'articolo 6 comma 2 del testo del disegno di legge (testo che già ricevette un parere favorevole con osservazioni dalla sottocommissione pareri il 2 luglio 2019). L'articolo 6 al comma 1 specifica che le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di legge; il successivo comma 2 commina all'impresa produttrice che ometta di eseguire la comunicazione telematica, nel termine previsto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro (per ciascuna comunicazione omessa), aumentata di venti volte l'importo dell'eventuale erogazione alla quale si riferisca l'omissione. Il relatore alla Commissione di merito, col suo emendamento, precisa che l'elevamento della sanzione riguarda non solo i casi in cui l'erogazione abbia già avuto luogo ("eseguita"), ma anche tutte le ipotesi in cui essa sia prevista dalla convenzione ("pattuita").

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad esprimere parere non ostativo.

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che è stato trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati, la quale l'ha approvato l'11 dicembre 2019. Il testo reca una serie di novelle alla disciplina relativa al personale assunto a contratto - a tempo indeterminato o determinato - da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli uffici interessati da tale disciplina sono le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, nonché, in base all'inserimento operato dal presente disegno di legge, le delegazioni diplomatiche speciali.

La lettera *h*) concerne le norme sui procedimenti disciplinari relativi agli impiegati a contratto in esame: la relativa novella, oltre a modificare il termine per controdedurre, definisce in termini più articolati la procedura. La lettera *i*) integra la disciplina sulla risoluzione - da parte dell'ufficio all'estero - del rapporto di lavoro dei dipendenti in esame: essa rientrerà tra le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi in ipotesi di risoluzione per violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento dei dipendenti all'estero dell'Amministrazione in esame, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad esprimere parere non ostativo.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721 e parere non ostativo sui relativi emendamenti. Parere non ostativo sul documento LXXXVI, n. 3. Parere non ostativo sul documento LXXXVII, n. 3)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra la legge di delegazione europea 2019 che, al comma 1 dell'articolo 1, reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A, che elenca 33 direttive da recepire con decreto legislativo. Mentre per 18 di queste direttive si aggiungono (negli articoli da 3 a 20 del provvedimento in esame) criteri di delega ulteriori e specifici, per le restanti 15 si fa pedissequo riferimento unicamente ai principi e i criteri direttivi della delega previsti dagli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#). L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della [legge n. 234 del 2012](#), una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/1808](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. L'articolo 4 detta i criteri di delega per l'attuazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche ([direttiva 2018/1972/UE](#)), approvato l'11 dicembre 2018 ed il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020. L'articolo 6 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus). L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. L'articolo 12 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/944](#) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (testo abrogativo e di rifusione della precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modificativo della Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica). L'articolo 13 reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. L'articolo 14 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in

materia di sanità animale. L'articolo 15 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici *in vitro* ([regolamento \(UE\) 2017/745](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e [regolamento \(UE\) 2017/746](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017). L'articolo 16 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (comma 1). L'articolo 17 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria. L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III ("Quadro di certificazione della cibersicurezza") del [regolamento \(UE\) 2019/881](#), del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019. L'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941, in materia di regolazione per energia, reti e ambiente. L'articolo 20 detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/1238](#), sul prodotto pensionistico paneuropeo.

Nel fascicolo degli emendamenti si segnalano, poi, come afferenti alla materia di competenza, i seguenti emendamenti: l'emendamento 20.0.2 ([Lorefice, Giannuzzi](#)), volto a dettare criteri di delega specifici per la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio; l'emendamento 20.0.8 ([Lorefice, Giannuzzi](#)), volto a dettare criteri di delega specifici rispetto alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; l'emendamento 20.0.15 ([Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato](#)), volto a dettare criteri di delega specifici rispetto alla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); l'emendamento 20.0.27 ([Collina, Fedeli](#)), pure esso recante analoghi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.35 ([Angrisani](#)), pure esso recante analoghi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.38 ([Giammanco, Masini](#)), pure esso recante analoghi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.1 ([Grasso](#)), volto a dettare principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra altresì il programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, presentato il 29 gennaio 2020, e la Relazione consuntiva sulla partecipazione italiana all'Unione Europea per il 2019, per le parti di competenza della Commissione.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, con separate votazioni, conferisce a maggioranza mandato alla relatrice ad esprimere, rispettivamente, relazione favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, parere non ostativo sugli emendamenti esaminati e pareri non ostativi sui due documenti.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2))

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 3.4 (testo 2) e propone uno schema di parere contrario, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) concorda con il relatore e dissente dalle argomentazioni addotte, a sostegno dell'emendamento dal senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*): quest'ultimo evidenzia la natura migliorativa del testo dell'emendamento rispetto alla sua prima versione, in quanto recepisce le osservazioni all'epoca formulate in sede consultiva e, nello stesso modo, offre una copertura necessaria alla condotta inconsapevole dell'agente (non si può infatti utilizzare in modo doloso del defibrillatore se non manomettendolo internamente).

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore ad esprimere parere contrario.

La seduta termina alle ore 20,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO 3.4 (TESTO 2) AL DISEGNO DI LEGGE N. 1441

La Commissione giustizia, premesso che l'emendamento 3.4 (testo 2) sostituisce la lettera a) dell'articolo 3 del disegno di legge e che, nell'operare tale sostituzione, la proposta di modifica lascia inalterato l'attuale contenuto della lettera a) aggiungendo sostanzialmente che:

- non si applicherebbe l'articolo 54 del codice penale nel caso in cui un ad intervenire fosse un soggetto (che non è personale sanitario o non sanitario formato) che abbia intenzionalmente modificato il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato
-nel caso di utilizzo del defibrillatore da parte di chi non ha i requisiti è altresì esclusa la responsabilità civile del soggetto che abbia fatto uso del defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.
In fine l'emendamento introduce un'esclusione della responsabilità civile e penale per il possessore o detentore di un DAE da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato o errato impiego dello strumento qualora il possessore abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia di detenzione e possesso di un DAE.

L'emendamento 3.4 (testo 2) dunque sembra voler escludere dall'applicazione della scriminante di cui all'articolo 54 del codice penale l'ipotesi di un dolo specifico da parte di chi presta soccorso nel tentativo di rianimare una persona anche senza avere una preparazione: l'aver manomesso il defibrillatore o comunque sapere che fosse alterato. La tipizzazione di tale fattispecie potrebbe tuttavia portare a problemi interpretativi rispetto ad altre ipotesi dolose non contemplate. L'accertamento di eventuali condotte, tali da comportare l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 54 del codice penale, è infatti più opportuno che venga lasciata alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria caso per caso onde

evitare problemi interpretativi e restringere la portata innovativa della norma che è quella di incentivare il più possibile l'uso del defibrillatore anche da parte di comuni cittadini. Il resto dell'emendamento introduce una causa di esenzione da responsabilità civile del soggetto (non formato) che usi il defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco. Tale esenzione si configura come una causa generalizzata di esenzione dalla responsabilità civile. L'ultima parte dell'emendamento introduce un'esclusione - che si configura come assoluta - della responsabilità sia civile che penale per il possessore o detentore di un DAE.

Per tutti i motivi sopraesposti la Commissione

esprime parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2).

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 82 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020

82ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) *Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;* b) *Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;* c) *Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1704) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, riferisce spiegando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 11a Commissione sul disegno di legge recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che disciplina l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo, che consta di un unico articolo, reca una serie di novelle alla disciplina di cui al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 relativa al personale assunto a contratto - a tempo indeterminato o determinato - da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli uffici interessati da tale disciplina sono le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, nonché, in base all'inserimento operato dal presente disegno di legge, le delegazioni diplomatiche speciali, che possono essere istituite con decreto ministeriale in caso di mancanza in quello Stato di una rappresentanza diplomatica permanente del nostro Paese e sussista un'esigenza particolare derivante dalle relazioni internazionali o dalla partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali.

Più in particolare, le novelle di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), estendono alle delegazioni diplomatiche speciali la possibilità di assunzioni di personale a contratto per le proprie esigenze di servizio e previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite complessivo di 2.920 unità previsto proprio dall'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché la possibilità di assunzione di impiegati temporanei, prevedendo per tali tipologie di contratti, nel caso di perdurante assenza del dipendente da essi sostituito, anche la possibilità di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

Ulteriori disposizioni concernono l'effettività dell'applicazione - con riferimento ai rapporti di lavoro in oggetto - delle norme locali che abbiano carattere imperativo o che siano più favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle poste dalla disciplina in esame (comma 1, lettera *c*) e la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni a contratto in oggetto (comma 1, lettera *d*).

Ulteriori novelle riguardano le modalità per la determinazione e la revisione delle retribuzioni annue basi, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio di tali lavoratori (rispettivamente, comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), e gli eventuali procedimenti disciplinari a loro carico (lettera *h*).

L'ultima novella introdotta riguarda i casi di risoluzione del contratto, e più in particolare le fattispecie per le quali non sia dovuto - da parte dell'ufficio all'estero - il preavviso di tre mesi per la risoluzione

dei rapporti di lavoro in esame: la norma aggiunge quella relativa alla violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento dei dipendenti all'estero dell'Amministrazione in esame, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro (comma 1, lettera i).

Infine, il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce di quanto esposto, il relatore propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede lumi in merito alla questione concernente l'assunzione di personale locale a contratto che può riguardare cittadini sia italiani che stranieri. Sotto tale profilo, peraltro, anche in passato si è posto il problema delle modalità più o meno trasparenti con cui vengono sottoscritti tali contratti.

Il sottosegretario DI STEFANO, al riguardo, precisa che il disegno di legge in titolo è stato ideato per cercare di risolvere un problema che, da molto tempo, va ad inficiare le condizioni dei lavoratori a contratto presso le sedi diplomatiche, consolari e gli istituti di cultura, in particolare la parità di trattamento tra di loro.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD*), relatore, rammenta come il punto discriminante dell'intera questione non sia tanto la cittadinanza dei lavoratori interessati, quanto l'eliminazione di eventuali discriminazioni. Mette in risalto, inoltre, che, molto spesso, risulta oltremodo proficuo ed utile per le nostre Ambasciate assumere dipendenti aventi la nazionalità del luogo, proprio perché conoscono meglio ed hanno maggior esperienza della realtà locale.

Segue un breve intervento del senatore [URSO](#) (*FdI*), incentrato sulla copertura finanziaria del provvedimento in titolo.

Ai fini di un ulteriore chiarimento della problematica, il sottosegretario DI STEFANO sottolinea che lo scopo del disegno di legge è anche quello di garantire il rispetto di determinati *standard* a tutela dei lavoratori locali, *standard* caratteristici e fatti propri dalla rete diplomatico-consolare degli altri Paesi che agiscono nella medesima situazione.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce come, dal suo punto di vista, il provvedimento non afferisce solo all'equiparazione del trattamento lavorativo, ma anche alle modalità di reclutamento del personale in questione. Alla luce di tale valutazione, pertanto, permangono delle perplessità che, a suo avviso, richiedono un supplemento di disamina da parte della 3a Commissione, anche se chiamata a fornire un parere in sede consultiva.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel precisare che, in ogni caso, approfondimenti nel merito sono possibili solamente presso l'11a Commissione, che detiene la sede referente dell'atto, procede, acquisito il consenso del relatore, al rinvio dell'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021 ([n. 184](#))

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Esame e rinvio)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, dà conto dello schema di decreto ministeriale, sottoposto al parere della Commissione, chiamata a esprimersi, entro il prossimo 15 luglio, sullo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021.

Ricorda che, a norma dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 125 del 2014, il Documento in esame deve indicare la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, nonché esplicitare gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali. Sul Documento si è espresso favorevolmente lo scorso 11 giugno, il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS). Allegate allo schema di Documento, le relazioni riguardanti l'attuazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo nel 2017 e nel 2018 forniscono una ricognizione dettagliata dei settori dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) promosso dal nostro Paese. Il Documento offre, innanzitutto, un quadro di riferimento del contesto internazionale, di quello europeo e di quello nazionale, evidenziando come il triennio 2019-2021 debba essere considerato decisivo per l'attuazione dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Per l'Unione europea e gli Stati membri il quadro di riferimento della cooperazione allo sviluppo è segnato dal nuovo Consenso europeo per lo sviluppo, alla cui redazione nel 2017 ha contribuito anche il MAECI, che riconosce l'importanza di temi prioritari per l'Italia quali il nesso fra migrazione e sviluppo, la sicurezza alimentare, il ruolo del settore privato. Il testo peraltro sottolinea come l'Italia, con il suo 13 per cento, rappresenti uno dei principali contributori dell'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea. A livello nazionale, il testo ricorda l'organizzazione, prevista nel 2021, della Conferenza Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, incentrata sulla necessità di favorire una più diffusa consapevolezza in merito alla portata dell'Agenda 2030 e dei temi dello sviluppo sostenibile.

Il successivo capitolo del Documento, che traccia il quadro della Cooperazione pubblica allo sviluppo del nostro Paese nel triennio 2019-2021, evidenzia come la visione strategica nazionale si incentri sui 5 Pilastri dell'Agenda 2030 e ponga al centro della propria azione il pieno sviluppo della persona, del capitale umano e la protezione di coloro che vivono in situazioni di maggiore disagio e vulnerabilità. Viene sottolineato come l'impegno dell'Italia a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sarà rafforzato nelle principali aree di crisi, dal Medio Oriente all'Africa e all'Asia.

Per quanto riguarda le risorse, il quadro fornito dal Documento e in particolare dalle relazioni allegate, la relatrice ricorda come l'Italia abbia avviato negli ultimi anni un percorso di graduale riallineamento del rapporto fra Cooperazione Pubblica allo Sviluppo (CPS) e Reddito Nazionale Lordo (RNL), salito dallo 0,14 per cento nel 2012 allo 0,30 per cento nel 2017. In valore assoluto, nel 2017 l'importo computato come Cooperazione Pubblica allo Sviluppo (CPS) è stato pari a 5.209,89 milioni di euro. Peraltro la Relazione 2018 allegata al Documento, attesta che l'ammontare dell'APS per l'anno 2018 - pari a 4.405,76 milioni di euro - sia nel frattempo sceso allo 0,25 per cento del RNL a causa essenzialmente del decremento dei costi di assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo. La stessa legge di bilancio 2019-2021 prevedeva che nel 2019 il rapporto CPS/RNL rimanesse stabile, ma decrescente dal 2020, in previsione di un sensibile decremento dei costi di assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo. Il testo tuttavia rimarca l'intenzione dell'esecutivo, a partire dal prossimo DEF, di rilanciare un percorso di adeguamento degli stanziamenti annuali per il comparto, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni assunti a livello internazionale. Le previsioni indicate nel testo parlano per il triennio di riferimento di risorse per 5.011,89 milioni di euro per il 2020, per 4.428,21 milioni di euro per il 2021 e di 4.477,20 milioni di euro per il 2022.

Un capitolo - prosegue la relatrice - è dedicato all'aiuto umanitario italiano, dove viene sottolineato come negli ultimi anni si sia assistito al progressivo aumento di risorse stanziabili a tale scopo. Dopo aver toccato il picco minimo di 19,5 milioni di Euro nel 2012, le risorse sono

progressivamente aumentate arrivando a raggiungere lo stanziamento di 119 milioni di euro nel 2017 e 131,5 milioni di euro nel 2018. Quanto alla ripartizione geografica degli interventi, la priorità è stata assegnata al continente africano e al Medio Oriente (90 per cento circa). Gli interventi sono stati indirizzati principalmente a fronteggiare alcune delle crisi umanitarie più acute, in Siria, in Iraq, in Libia, nella Repubblica Centrafricana, in Yemen, in Myanmar e nelle regioni del Corno d'Africa, del Sahel e del Lago Ciad. È, inoltre, sottolineato come anche con riferimento al triennio 2019-2021 la Cooperazione Italiana continuerà a sostenere l'azione degli operatori umanitari nel quadro dei rispettivi piani di riposta umanitaria, ma anche per la prevenzione delle crisi umanitarie, con iniziative volte a ridurre il rischio da disastri e a far adattare la popolazione ai cambiamenti climatici.

Con riferimento alle priorità tematiche della cooperazione italiana, il Documento sottolinea come nel triennio l'obiettivo di azione che ci si prefigge sarà quello di contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) e di specifici Target, concentrando almeno il 75 per cento delle risorse nelle aree tematiche di intervento prioritario, articolate attorno ai 5 Pilastri dell'Agenda 2030 (le cosiddette 5 "P"), ovvero persone, prosperità, pianeta, partenariati e pace. Ogni iniziativa conterrà l'indicazione degli OSS e dei *Target* di riferimento e riporterà - da quest'anno - i codici OCSE-DAC, indicatori di Rio per l'Ambiente e indicatori di *Policy* OCSE-DAC, utilizzati per la rendicontazione annuale all'OCSE-DAC dei flussi di cooperazione allo sviluppo. In tale quadro, è previsto che a partire dal 2019 anche la Relazione annuale riporti i dati e le informazioni sulle attività realizzate e sui progressi verso la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e relativi *Target* e l'indicazione dei codici OCSE-DAC e degli altri indicatori, al fine di verificare la rispondenza delle azioni svolte rispetto agli obiettivi attesi.

Con riferimento al primo pilastro, quello delle Persone, il Documento sottolinea gli obiettivi della lotta alla fame, del raggiungimento della sicurezza alimentare, della promozione del benessere per tutti e a tutte le età, nonché di un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva. Ulteriori obiettivi sono rivolti alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e naturale, alla promozione dell'inclusione sociale, economica e politica e a porre le condizioni per una migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile. Proprio la questione migratoria rimane al centro delle azioni in materia di politica estera e di cooperazione allo sviluppo, e del dialogo in ambito bilaterale, europeo, regionale e multilaterale, puntando ad un approccio integrato "migrazione-sviluppo-sicurezza" che mira ad affrontare le cause strutturali della migrazione forzata, a rafforzare il ruolo dei migranti regolari come attori di sviluppo, a fornire assistenza a quanti si trovano in condizione di vulnerabilità, e a rafforzare le capacità dei Paesi partner nella gestione dei flussi migratori e nel contrasto al traffico di migranti. In questa ottica è previsto che gli interventi si concentrino nei Paesi prioritari del Fondo Africa, nei Paesi limitrofi e nelle aree di maggiore provenienza dei flussi, con attenzione particolare a Costa D'Avorio, Eritrea, Ghana e Nigeria.

Con riferimento al secondo pilastro, quello relativo al Pianeta, il Documento sottolinea gli obiettivi della lotta al cambiamento climatico, dell'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

Il terzo pilastro, quello della Prosperità, è previsto venga declinato attraverso l'obiettivo di incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e un lavoro dignitoso per tutti, da realizzarsi anche attraverso il contributo fattivo del settore privato.

Con riferimento al quarto pilastro, quello relativo alla Pace, gli obiettivi individuati puntano a promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a favorire società pacifiche e inclusive, ad offrire accesso alla giustizia per tutti. A tal proposito, il Documento segnala che nel triennio sarà avviato, fra gli altri, un programma del valore di 8 milioni di euro per interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, in Paesi, quali, ad esempio, Iraq, Siria e Nigeria.

Da ultimo, in relazione al quinto pilastro, relativo ai Partenariati, il Documento individua gli obiettivi della mobilitazione delle risorse domestiche, dell'aumento dei fondi da destinare ai Paesi meno avanzati (fino ad almeno lo 0,15-0,20 per cento del CPS/RNL) e del sostegno ai Paesi in via di sviluppo per il raggiungimento della sostenibilità del debito a lungo termine attraverso politiche

coordinate volte a favorire il finanziamento del debito, nonché la riduzione e la ristrutturazione del debito. La scheda offre a tal riguardo approfondimenti sulle iniziative italiane per la conversione del debito nel triennio 2019-2021 nei confronti della Tunisia, e su quelle in via di discussione con la Giordania ed il Libano, nonché sugli accordi per la cancellazione del debito che l'Italia intende ulteriormente valutare - in particolare con riguardo al Sudan, alla Somalia e all'Eritrea - dopo le 28 intese bilaterali già sottoscritte con altrettanti Paesi. Ulteriori obiettivi con riferimento al quinto pilastro sono quelli della promozione della cooperazione triangolare, dei partenariati fra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, e il rafforzare delle le capacità statistiche dei Paesi interessati.

Il Documento individua quindi 22 Paesi prioritari per la cooperazione italiana, 10 dei quali classificati come Paesi meno Avanzati, quali il Burkina Faso, il Senegal, il Niger, l'Etiopia, la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan e il Mozambico in Africa, l'Afghanistan e il Myanmar in Asia. Fra i Paesi prioritari molti sono quelli che ricadono nel Mediterraneo allargato, come l'Egitto, la Tunisia, la Giordania, il Libano, la Palestina, l'Iraq, l'Albania e la Bosnia Erzegovina. Nel testo si sottolinea come l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), che opera nei Paesi prioritari attraverso le proprie sedi all'estero, procederà nel triennio ad una riorganizzazione della propria rete - che porterà anche alla chiusura di propri uffici non inclusi nella lista dei Paesi prioritari come la Bolivia e il Vietnam - tenendo conto di una più efficiente allocazione delle risorse umane e finanziarie disponibili e degli aspetti relativi alla sicurezza.

Vengono altresì individuati i Paesi di importanza prioritaria per le rotte migratorie (fra cui i Paesi prioritari del Fondo Africa), per l'impatto dei cambiamenti (fra cui il bacino del Mediterraneo, il Sahel e l'Africa centro-orientale) e per lo sviluppo economico (in cui rientrano Paesi a medio reddito).

Il Documento offre, quindi, una ricognizione più approfondita degli impegni per aree geografiche. Con riferimento all'Africa mediterranea, viene sottolineata la necessità di concentrare gli sforzi sui Paesi più prossimi, che necessitano di un sostegno per il consolidamento del processo democratico in atto, come nel caso della Tunisia, o per il ruolo nel processo di stabilizzazione regionale, in un quadro di tutela dei diritti umani, come nel caso dell'Egitto. In Libia, poi, proseguiranno le iniziative di emergenza volte a dare assistenza umanitaria e protezione alle fasce più vulnerabili della popolazione, nonché i programmi di sviluppo volti a favorire il processo di stabilizzazione.

In Africa occidentale, l'impegno della cooperazione italiana nei confronti dei Paesi prioritari (Burkina Faso, il Niger e il Senegal, regioni del Sahel e del Lago Ciad) è volto ad avere un immediato impatto sulle condizioni di vita della popolazione.

Nell'Africa orientale, dove i Paesi prioritari sono individuati nell'Etiopia, nella Somalia, nel Sudan, nel Sud Sudan e nel Kenya, proseguirà anche la collaborazione con l'IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*).

Con riferimento all'Africa australe, il Documento ricorda l'impegno italiano di lungo termine per il Mozambico, diretta conseguenza del ruolo di primissimo piano che nei primi anni Novanta l'Italia ha avuto nel processo di pacificazione tra il Governo e la guerriglia.

In Medio Oriente, l'azione della cooperazione allo sviluppo si colloca nel solco delle politiche e della strategia dell'Unione Europea, in particolare l'Iniziativa Europea di Vicinato 2014-2020, con un sostegno mirato soprattutto rivolto al Libano e alla Giordania per il ruolo chiave che svolgono nell'accoglienza dei profughi provenienti dalla Siria.

Un approfondimento viene, quindi, riservato al tema della cooperazione multilaterale. Il Documento evidenzia a tal riguardo come l'approccio italiano continuerà lungo le direttrici già avviate nel triennio passato, ovvero quello sostegno al riformato sistema delle Nazioni Unite per lo sviluppo, alla promozione dei poli internazionali per lo Sviluppo sostenibile aventi sede in Italia - il Polo romano delle Nazioni Unite, il terzo per rilevanza dopo New York e Ginevra, il Polo delle Nazioni Unite di Torino per la formazione e la ricerca, il Centro di Ricerca UNICEF di Firenze e il Deposito Umanitario del Programma Alimentare Mondiale (PAM) di Brindisi - e il sostegno ai Partenariati globali e agli impegni pluriennali, a partire dal Fondo Globale contro AIDS, Tubercolosi e Malaria (GFATM), l'Alleanza Globale per i Vaccini e l'Immunizzazione (GAVI) e il Partenariato Globale per

l'Istruzione.

Viene inoltre rimarcato come l'azione dell'Italia nell'ambito delle banche e dei fondi multilaterali di sviluppo (BMS) si ispiri ai principi e agli obiettivi adottati a livello internazionale, a partire dagli Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (OSS). In questo ambito si evidenzia come il Ministero dell'economia e delle finanze proseguirà anche nel triennio 2019-2021 la sua azione di indirizzo e di vigilanza sull'operato delle Banche multilaterali di sviluppo.

Uno sguardo viene offerto anche alla cooperazione europea, con l'indicazione circa l'aumento del numero di programmi UE assegnati all'Italia (passati da 4 a 15 negli ultimi anni) nell'ambito della cooperazione delegata anche per la rinnovata attenzione politica per l'Africa e la centralità del nesso migrazione-sviluppo.

Con riferimento alla cooperazione bilaterale, per i Paesi prioritari particolare attenzione sarà data alla formulazione di Programmi Indicativi Paese che costituiscono la base per una programmazione a medio termine delle attività di cooperazione allo sviluppo e per la concentrazione in ambiti dove l'Italia ha un vantaggio comparato e valore aggiunto da offrire. Si favorirà un maggiore coinvolgimento dei soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo (Università e altri enti pubblici, enti territoriali, soggetti senza finalità di lucro e privati) nella realizzazione di programmi di cooperazione delegata, programmi finanziati sul Fondo Africa e ulteriori iniziative. È, inoltre, previsto uno stanziamento a dono fino al 16 per cento circa della dotazione annuale AICS, compatibilmente con la disponibilità di risorse, per il finanziamento di programmi prevalentemente nei settori e nei Paesi prioritari.

Un paragrafo specifico viene, quindi, dedicato all'efficacia della cooperazione allo sviluppo, in cui si evidenzia la necessità di migliorare la disponibilità e la qualità dei dati al fine di monitorare i progressi e misurare l'impegno per la realizzazione dell'Agenda 2030 e per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il Documento sottolinea come sia l'ISTAT a svolgere il coordinamento nazionale nella produzione degli indicatori per il monitoraggio dell'Agenda 2030, e come dal dicembre 2016 abbia iniziato a rendere disponibili semestralmente gli indicatori per l'Italia sulla piattaforma informativa dedicata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). La collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, peraltro, proseguirà anche nel nuovo triennio. Sarà, inoltre, finalizzato il Piano d'azione triennale per l'efficacia della cooperazione allo sviluppo, che mira ad allineare l'azione del sistema della Cooperazione italiana ai principi e agli impegni sull'efficacia assunti nei Fora di Roma, Parigi, Accra, Busan, Città del Messico, Nairobi. Il Piano, nello specifico, definisce le azioni che si prevede di svolgere nel triennio 2019-2021 per migliorare la qualità e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo, con riferimento in particolare alla individuazione di un set di indicatori di risultato misurabili qualitativi e quantitativi secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede OCSE-DAC. Come novità, si prevede che tali indicatori siano utilizzati, a partire dal 2019, nella Relazione annuale per verificare la rispondenza delle attività realizzate e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di azione del Documento triennale di programmazione. Inoltre, nel triennio si prevede di introdurre in seno all'AICS un Sistema di Gestione Basato sui Risultati (RBM) che include anche la predisposizione di un rapporto per risultati.

Sul piano della valutazione il Documento ricorda come sia in via di finalizzazione anche una "Guida per la valutazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo" che definirà ruolo e responsabilità del MAECI-DGCS nel quadro della legge n. 125 del 2014 e darà indicazioni sulla valutazione di impatto. Per consolidare processi e attività, la DGCS ha, inoltre, ricostituito il Comitato Consultivo sulla Valutazione rinnovandone, alla luce della legge n. 125 del 2014, funzioni e composizione. Il Comitato comprende oltre ai membri della DGCS, dell'AICS e dell'Associazione Italiana di Valutazione, 10 delegati, accademici (CRUI) e rappresentanti della società civile e degli altri attori del sistema della cooperazione allo sviluppo, e svolge funzioni consultive sui vari aspetti che riguardano la funzione di valutazione del MAECI-DGCS.

Per assicurare la pubblicazione tempestiva, sufficientemente completa e secondo standard internazionali dei dati sulle risorse e sulle attività di cooperazione allo sviluppo poste in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e locali italiane e da altri enti pubblici, sarà progressivamente esteso

agli altri attori del Sistema italiano di cooperazione allo sviluppo il modello *openaid* dell'Agenzia italiana, al momento limitato alle iniziative gestite dalla sola Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). L'obiettivo sotteso è quello di creare una banca dati nazionale della cooperazione allo sviluppo onnicomprensiva che, superando i limiti temporali dei dati comunicati all'OCSE-DAC, pubblici "in tempo reale" dati e informazioni sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo di tutti gli attori.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia la relatrice per l'estesa esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, rinvia il seguito dell'esame.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 424 (Le priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato), è stato auditato, in data odierna, in sede di Ufficio di Presidenza, l'Ambasciatore di Turchia, S.E. Murat Salim ESENLİ, e che, nell'ambito dell'esame del *Doc. LXVII*, n. 3 (Relazione sulle operazioni svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito materiali di armamento, riferita all'anno 2019), è stato auditato, in data 1° luglio, in sede di Ufficio di Presidenza, il Direttore dell'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), Ministro Plenipotenziario Alberto Cutillo, i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.3.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 83 (ant.) del 15/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
Ricardo Antonio Merlo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente **PETROCELLI** ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione presentata dalla senatrice Garavini sulla chiusura dell'Istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara in Eritrea.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Merlo, Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO informa preliminarmente che l'Istituto italiano statale è attivo ad Asmara dal 1903 e costituisce un elemento qualificante dei rapporti italo-eritrei. La scuola ha, negli anni, formato generazioni di giovani eritree ed eritrei, che rappresentano la stragrande maggioranza della sua popolazione studentesca. Il percorso bilingue e biculturale, con un articolato curriculum integrato per tutto il ciclo primario e secondario, vede attualmente impegnati oltre 1.200 alunni (di cui circa l'88% eritrei) e circa 120 dipendenti a pieno regime tra personale di ruolo inviato dall'Italia e personale locale a vario titolo contrattato, con rapporti sia a tempo indeterminato che determinato.

Come ricordato dall'interrogante, il 21 settembre 2012 è stato firmato l'Accordo Tecnico sullo status delle scuole italiane in Asmara e del loro personale, ancora vigente. Come stabilito dall'art. 17, l'accordo si rinnova tacitamente di anno in anno a partire dal 2017.

Lo scorso 25 marzo, il Direttore dell'Ufficio di Presidenza dello Stato eritreo ha comunicato alla Dirigente Scolastica della Scuola italiana il recesso dall'accordo tecnico bilaterale ("*termination*") e la

revoca della licenza ad operare. Il motivo addotto è stato quello della asserita "chiusura" della scuola da parte italiana.

In realtà, nei giorni precedenti, di fronte all'emergenza Covid, alle ordinanze locali contro gli assembramenti, e al fatto che diversi docenti si trovavano temporaneamente fuori dal Paese o erano stati posti in quarantena dalle autorità eritree, l'Ambasciatore italiano ad Asmara aveva semplicemente disposto l'interruzione delle attività in presenza, con prosecuzione della didattica con altri mezzi. L'Ambasciatore ne aveva informato il Ministro degli Esteri eritreo Saleh, ricevendo in quell'occasione parole di comprensione e solidarietà per la drammatica situazione italiana. Le stesse scuole eritree avrebbero sospeso le attività pochi giorni dopo.

Anche sul piano formale, la lettera dell'Ufficio di Presidenza dello Stato eritreo contravviene palesemente a quanto previsto dall'Accordo Tecnico intergovernativo del 2012. In base all'Accordo, infatti, ogni eventuale divergenza deve essere risolta attraverso canali diplomatici e, in ogni caso, occorre garantire congrui periodi di preavviso e di salvaguardia dell'anno scolastico in corso.

A seguito della ricezione di questa lettera, l'Ambasciatore ad Asmara ha avuto vari incontri e contatti con il Ministro degli Esteri eritreo, dai quali non sono però emersi segnali dirimenti né aperture o chiarimenti da parte delle autorità locali. Al contrario, alla vigilia degli Esami di Stato, con un'altra comunicazione diretta, di nuovo, soltanto alla Dirigente Scolastica della scuola, il Ministero dell'Educazione eritreo ha proibito agli studenti di nazionalità eritrea (61 su un totale di 70 maturandi) di sostenere l'esame di Stato.

La Vice Ministra Sereni ha, quindi, inviato al Ministro degli Esteri eritreo una lettera, nella quale ha ricordato il passaggio temporaneo della scuola alla didattica a distanza ed espresso la sorpresa e il rammarico del Governo italiano per l'inattesa revoca della licenza alla scuola, chiedendo alle Autorità di Asmara un chiarimento urgente. Allo stesso tempo, ha ribadito la necessità che la scuola prosegua le sue attività e possa iniziare il prossimo anno scolastico. La Vice Ministra ha manifestato la volontà di affrontare eventuali future problematiche in modo costruttivo e consono ai rapporti bilaterali tra i due Paesi, nella cornice, eventualmente anche rinnovata, dell'Accordo del 2012.

La lettera è stata consegnata il 23 giugno scorso nelle mani del Ministro degli Esteri eritreo ed è stata illustrata dalla Vice Ministra Sereni all'Ambasciatore eritreo a Roma in un colloquio svoltosi il 26 giugno.

La parte italiana ha sottolineato, in entrambe le occasioni, il desiderio di mantenere in funzione la scuola di Asmara, dando disponibilità a discutere eventuali richieste di parte eritrea nel quadro del citato Accordo del 2012. Un ulteriore passo è stato svolto il primo luglio dal Rappresentante Permanente d'Italia alle Nazioni Unite a Ginevra presso il suo omologo eritreo, in occasione della discussione del rapporto sull'Eritrea da parte del Consiglio Diritti Umani.

Pochi giorni fa gli eritrei hanno rivisto la decisione di impedire ai propri cittadini di sostenere l'esame di Stato, per cui è stato possibile organizzare per loro una sessione suppletiva, conclusasi il 9 luglio. Il futuro rimane, tuttavia, molto incerto e non si possono escludere ulteriori azioni unilaterali da parte eritrea.

Come spiegato alla parte eritrea, l'incertezza non potrà protrarsi oltre una certa data, considerati i numerosi adempimenti richiesti. Sia, auspicabilmente, per garantire l'inizio del prossimo anno scolastico, sia, nell'ipotesi più sfavorevole, per organizzare la chiusura temporanea o definitiva della scuola. Il processo è in pieno svolgimento e l'esito si conoscerà nei prossimi giorni.

Da ultimo, il Presidente del Consiglio Conte ha indirizzato una lettera al Presidente dell'Eritrea Afewerki per esprimere preoccupazione circa la situazione della scuola e sottolineare l'aspettativa italiana di un approccio costruttivo da parte eritrea. Colloqui fra il Ministro Di Maio ed i vertici eritrei sono in corso di programmazione.

Il Governo ha intrapreso - ha concluso il Sottosegretario - un'azione a vari livelli per giungere al più presto a un chiarimento, con l'obiettivo di assicurare la continuità della scuola italiana ad Asmara e tutelarne gli studenti, i docenti e il personale dipendente.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), in sede di replica, si dichiara soddisfatta della risposta illustrata dal

rappresentante del Governo ed esprime, in particolare, il suo apprezzamento per gli sforzi sinora compiuti dalla Farnesina per cercare di evitare la cessazione dell'attività di una delle più grandi scuole italiane nel mondo, che ha rappresentato, tra l'altro, un cardine nei rapporti di cooperazione tra Italia ed Eritrea.

Condividendo, inoltre, la preoccupazione del Sottosegretario sul rischio effettivo che si pervenga ad una chiusura della scuola in quanto tale, invita l'Esecutivo a continuare l'impegno finora profuso affinché non si arrivi ad un esito deleterio per entrambi le parti.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021 (n. 184)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, dà, quindi, conto di un conferente schema di parere favorevole, allegato al resoconto, che distribuisce ai membri della Commissione.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene il senatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sede di dichiarazione di voto, esprimendo l'astensione della propria parte politica e auspicando altresì la menzione, nella bozza di parere, della necessità di monitorare, in via sistematica, i diversi progetti della cooperazione italiana allo sviluppo, anche per verificarne l'andamento e l'efficienza operativa.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero dei Senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Successivamente, il relatore [ALFIERI](#) (PD) dà lettura di un relativo schema di parere che riprende i punti essenziali dell'esposizione testé svolta.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, rileva criticamente che la Commissione non ha proceduto allo svolgimento dei dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo, come richiesto dalla propria parte politica.

Ribadisce, pertanto, le criticità che aveva già palesato durante la discussione generale, riassumibili nel fatto che il testo in esame è frutto, secondo un metodo assai discutibile, di una elaborazione avente come fonte primaria le associazioni sindacali del settore, nonché nella circostanza che un numero crescente di impiegati, non aventi cittadinanza italiana, frequenteranno le sedi diplomatiche e consolari all'estero, potendo preconstituire, in tal modo, le condizioni per richiedere, ed eventualmente usufruire in futuro, la stessa cittadinanza italiana.

Segue un breve intervento del senatore [AIROLA](#) (*M5S*), il quale, invece, tiene a manifestare il suo appoggio nei confronti di un disegno di legge che va finalmente a sanare un *vulnus* legislativo foriero, da anni, di incertezze e diseguaglianze.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 1646.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1086) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

La senatrice [TAVERNA](#) (*M5S*), in qualità di relatrice, illustra, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, lo stesso presidente [PETROCELLI](#), pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede i motivi per cui, nella corrente settimana, non è stato calendarizzato il cosiddetto decreto-legge "Rilancio", Atto Senato 1874, che pure era stato assegnato

alla 3a Commissione per l'espressione del parere e, rispetto al quale, il proprio Gruppo di appartenenza aveva predisposto un apposito parere alternativo.

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente, in proposito, di non aver messo all'ordine del giorno il suddetto disegno di legge, in quanto, ancorché assegnato alla Commissione, ad una disamina preliminare, è apparso contenente profili del tutto residuali rispetto alla competenza della Commissione stessa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, in data 2 luglio scorso, si è svolto un incontro con la Commissione consiliare permanente affari esteri del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino sulle relazioni tra Italia e San Marino, ed è stata consegnata della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 184

La Commissione affari esteri, emigrazione,

esaminato lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (Atto del Governo n. 184), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

preso atto del quadro di riferimento relativo al contesto internazionale, oltre che a quelli europeo e nazionale, entro cui la programmazione e l'indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo italiana si collocano;

atteso che il triennio 2019-2021 risulterà decisivo per l'attuazione dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile;

apprezzata la visione strategica nazionale che informa la cooperazione pubblica allo sviluppo del nostro Paese, incentrata sui 5 Pilastri dell'Agenda 2030 e volta al pieno sviluppo della persona e alla protezione di coloro che vivono in situazioni di maggiore disagio e vulnerabilità;

ribadita la necessità che si proceda anche, nei prossimi anni, ad un incremento delle risorse disponibili per la cooperazione allo sviluppo, che consenta quel progressivo percorso di riallineamento della contribuzione italiana ai parametri indicati dalla comunità internazionale e in particolare dall'OCSE, che l'Italia, peraltro, ha assunto quale impegno qualificante della propria politica estera;

espresso apprezzamento per la qualità e la quantità delle iniziative che sostanziano l'aiuto umanitario

italiano, stante il novero dei Paesi a cui esse sono destinate e il progressivo aumento di risorse rese disponibili a tale scopo nel corso degli ultimi anni;

valutate e condivise le priorità tematiche della cooperazione italiana per il triennio di riferimento;

considerato che la questione migratoria rimane al centro delle azioni in materia di politica estera e di cooperazione allo sviluppo, e del dialogo in ambito bilaterale, europeo, regionale e multilaterale, con l'obiettivo di porre le condizioni per una sua gestione ordinata, sicura, regolare e responsabile;

preso atto con favore che gli ulteriori obiettivi della cooperazione allo sviluppo riguardano la lotta al cambiamento climatico, l'incentivo ad una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, e ad un'occupazione piena, da realizzarsi anche attraverso il contributo fattivo del settore privato;

condivisa la scelta circa i 22 Paesi prioritari per la cooperazione italiana, e ribadita la necessità di prestare particolare attenzione a quelli che ricadono nell'area del Mediterraneo allargato;

preso atto degli impegni per la conseguente riorganizzazione della rete di uffici dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), improntata ad una più efficiente allocazione delle risorse umane e finanziarie disponibili ed agli aspetti della sicurezza;

preso altresì atto delle direttrici scelte per la continuazione dell'azione del nostro Paese nell'ambito della cooperazione multilaterale ed in relazione alla partecipazione alle banche e ai fondi multilaterali di sviluppo (BMS);

valutato con favore l'aumento del numero di programmi dell'Unione europea assegnati all'Italia nell'ambito della cooperazione delegata e della rinnovata attenzione politica per l'Africa;

espresso infine apprezzamento per gli sforzi volti a favorire una maggiore efficacia della cooperazione allo sviluppo, anche attraverso il miglioramento della disponibilità e della qualità dei dati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1646**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

rilevato che esso reca una serie di novelle alla disciplina vigente relativa agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali;

espresso apprezzamento, in particolare, per l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali delle disposizioni in materia di contingente e durata del contratto, di assunzioni e di regime dei contratti, relative agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura;

valutate altresì con favore le disposizioni concernenti l'effettività dell'applicazione, con riferimento ai

rapporti di lavoro degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, delle norme locali che abbiano carattere imperativo o che siano più favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle poste dalla disciplina vigente;
preso atto inoltre delle disposizioni relative ai parametri per la fissazione delle retribuzioni annue basi per questa tipologia di impiegati;
considerate altresì le novelle introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in relazione alle assenze dal servizio e ai viaggi di servizio per i medesimi impiegati a contratto;
valutata, infine, la novella introdotta in relazione ai casi di risoluzione del contratto per gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali per violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1086](#)

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020
299ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1086\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, che l'onere è stato configurato come tetto di spesa: trattandosi di spese di missione, si pone l'esigenza di riformulare il testo come previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in". Inoltre, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati" ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, occorre comunque valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione. Il Governo dovrebbe infine chiarire se l'onere, indicato ad anni alterni, decorra effettivamente dal 2020 o dal 2021, adeguando di conseguenza il testo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime l'assenso del Governo alla riformulazione dell'onere come previsione di spesa, nonché all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura. Conferma altresì che l'onere decorrerà dall'anno finanziario 2020, con cadenza annuale alternata.

Il RELATORE, alla luce dell'avviso del rappresentante del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo

condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1087-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni di competenza da formulare, considerato che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 9 giugno.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1385-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 16 giugno, aggiornando la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura, di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge e inserendo, nel medesimo articolo 3, una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni. Propone, quindi, di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito; con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione

che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste; con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1588-A) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando l'assenza di osservazioni di competenza da formulare, considerato che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 3 giugno.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1646) *Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un rinvio dell'esame, per consentire ai senatori un breve approfondimento sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*), in via preliminare, riepiloga la disciplina vigente in materia di ordinariato militare e di assistenza spirituale alle forze armate, dando poi conto delle modifiche che deriverebbero dal provvedimento in esame.

Soffermandosi quindi sui profili di competenza, segnala, relativamente all'articolo 3, comma 1, i seguenti aspetti: in merito alla lettera *a*), dove la nuova formulazione dell'articolo 17, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede espressamente l'obbligo per le autorità militari di mettere a disposizione dei cappellani militari "i luoghi e mezzi che siano necessari per l'assolvimento delle loro funzioni", chiede conferma che tale previsione possa essere attuata con le risorse umane e strumentali previste in bilancio a legislazione vigente. Circa la lettera *c*), osserva che i commi 1, 3 e 4 del nuovo articolo 1533-*bis* del Codice dell'ordinamento militare prevedono che il servizio di assistenza possa svolgersi oltre l'orario di servizio, che vi possa essere la collaborazione di altri sacerdoti in servizio della diocesi e che si sostituisca il cappellano, in caso di sua assenza, con il parroco competente per territorio. Dal momento che ognuna delle disposizioni specifica che ciò dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, chiede conferma della sostenibilità di tale previsione. Chiede analoga rassicurazione anche in merito alla previsione del comma 5 dello stesso articolo 1533-*bis*, dove è stabilito che le Forze armate dovranno garantire l'alloggio di servizio ai cappellani. Sulla lettera *e*), che inserisce nel Codice dell'ordinamento militare l'articolo 1534-*bis*, segnala che la disposizione in questione esclude che dal conferimento dell'incarico di cappellano "coordinatore" - figura di nuova istituzione - derivino modifiche al trattamento economico. Sul punto, andrebbe confermato che non si determineranno ulteriori oneri indiretti connessi all'espletamento dell'incarico (uffici, personale, trattamento di missione per le ispezioni nelle sedi, ecc.), considerato peraltro che la struttura organizzativa vigente prevede l'analoga figura degli "Ispettori" (equiparati, ai fini economici, al grado di brigadieri generali) per i quali è ad oggi stabilita una specifica dotazione in organico. Relativamente alle lettere *ss*), *vv*) e *zz*), osserva che dalla riformulazione dei criteri e dei parametri validi ai fini dell'avanzamento in carriera dei cappellani militari sembrano scaturire effetti eterogenei ai fini finanziari, sui quali la relazione tecnica non si sofferma. Andrebbe quindi fornito un quadro di dettaglio degli effetti finanziari derivanti dalle singole modifiche alle forme di avanzamento e alle permanenze minime nei gradi, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente. Più in generale, va considerato che il riassetto in esame dispone una sensibile riduzione dell'organico di diritto del numero complessivo dei cappellani militari rispetto alla legislazione vigente, che passerebbe da 204 a 162 unità. Tuttavia, al fine di pervenire ad una valutazione dell'effettivo impatto sul bilancio, occorre tenere sempre conto del costo effettivo sostenuto ai sensi della legislazione vigente, in relazione alle unità che sono ad oggi effettivamente presenti in organico. In tal senso, la relazione tecnica fornisce dati che espressamente dichiara non corrispondenti alle consistenze effettive, in quanto l'Ordinariato militare ogni anno richiede l'inserimento di un numero di cappellani militari pari o di poco inferiore al limite organico. Infatti, il dato riportato è di 197 unità a fronte dell'organico di diritto di 204 unità. Risulta quindi opportuno conoscere l'organico effettivo presente e non il numero che viene inserito nel sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (SICO). Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 158/2020 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relattrice per gli approfondimenti svolti, sottolinea la necessità di verificare il costo effettivo sostenuto a legislazione vigente, in modo da individuare chiaramente l'impatto finanziario delle modifiche recate dal provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti del Relatore 1.1 (che introduce un criterio di delega riferito al Covid-19 generico e indeterminato anche dal punto di vista finanziario) e 1.2 (che stralcia la direttiva su Campione d'Italia, con scadenza 31/12/2019) sia al fine di valutare se il bilancio 2020 sconta eventuali maggiori entrate, sia in termini di eventuali sanzioni da parte dell'Unione europea per il mancato recepimento. Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 1.4 (che aggiunge il recepimento di ulteriori direttive in materia fiscale) se i relativi effetti finanziari sono coerenti con l'impianto di copertura del disegno di legge o se necessitano di una specifica copertura; occorre valutare inoltre gli emendamenti 1.5 (che prevede alla lettera c), la concessione di contributi e detrazioni), 1.6 (che alla lettera b) prevede l'attivazione di adeguate detrazioni), 1.7 (che prevede l'istituzione di un fondo) e 1.9 (che prevede un credito d'imposta per le imprese a fronte dei maggiori costi di adeguamento alle direttive). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare la compatibilità degli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 (che prevede campagne informative), 3.3 (che alla lettera d-bis prevede l'istituzione di registri), 3.4 (che prevede misure per la promozione delle opere europee anche per le piattaforme di condivisione di contenuti video) e 3.14 (in relazione ai compiti di tutela del diritto d'autore per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 4.9 (con particolare riferimento al punto 1, che innalza il livello del servizio universale), 4.11 (che prevede la mappatura geografica delle reti, misure per favorire e accelerare la migrazione dalle infrastrutture preesistenti e alla lettera c-bis l'obbligo di un livello minimo di velocità di connessione), 4.14 (che prevede la garanzia di uniformità tra aree geografiche di accesso e di velocità minima), 4.36 (in materia di compiti di mappatura geografica delle reti per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.43 e 4.44 (in materia di ridefinizione dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio), 4.34 (in materia di proroga dei diritti d'uso individuali dello spettro radio), 4.32 (in materia di co-investimento e accordi di cooperazione per lo sviluppo di reti a banda ultralarga), 4.37 e 4.38 (in materia di differenziazione tra ricerche di mercato e servizi di promozione commerciale come televendite e *telemarketing*), 4.41 e 4.42 (in materia di certezza degli investimenti nel campo dell'"internet degli oggetti") e 4.47 (in materia di zone bianche). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.1, 5.5 e 5.7 (che prevedono ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi e il superamento dei vincoli sui terreni agricoli), 5.2 (che

prevede l'istituzione di una banca dati pedologica nazionale), 5.4 (in materia di utilizzo di aree agricole e di competenze delle Regioni con possibilità di richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del gruppo GSE), 5.13 (in materia di aree agricole ai fini di ammissione agli incentivi statali), 5.14 e 5.16 (in materia di silenzio assenso), 5.15 (che stabilisce termini massimi decadenziali), 5.18 (che prevede il riordino della normativa in materia di riconoscimento degli incentivi statali agli impianti fotovoltaici), 5.22 (che prevede in materia di autoconsumo specifiche disposizioni anche nel trattamento fiscale per consorzi, cooperative e società consortili), 5.27 (che prevede interventi sul sistema tariffario), 5.30 (in materia di oneri di sistema), 5.31 (che prevede misure volte a favorire lo scambio di energia anche all'interno dello stesso edificio, di un condominio o tra edifici contigui), 5.32 (che prevede la garanzia di misure per favorire contratti tra utenze limitrofe), 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.41, 5.65, 5.66 e 5.107 (in materia di obiettivi di consumo energetico da fonti rinnovabili e incentivi nel settore dei trasporti e dell'aviazione, nonché di crediti d'immissione al consumo), 5.44 (che prevede la promozione della silvicoltura fuori foresta di essenza legnose di pregio tropicali), 5.45 (in materia di sostegno della filiera del biogas e biometano), 5.48, 5.49, 5.50, 5.72, 5.73, 5.75, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108 (in materia di biocarburanti, promozione dell'utilizzo energetico di biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei rifiuti e residui), 5.51, 5.53 e 5.109 (in materia di misure di incentivazione per invasi, traverse e dighe e di promozione delle bonifiche dei medesimi), 5.54 e 5.55 (in materia di valorizzazione dell'autoconsumo), 5.56, 5.59 e 5.86 (in materia di copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici e gestione RAEE delle pile e degli accumulatori), 5.58 (che prevede il soccorso amministrativo rispetto ai casi di decadenza dalle tariffe incentivanti, possibilità di modificare liberamente la configurazione degli impianti rispetto quella ammessa al sostegno, tutela degli investimenti già avviati, abrogazione dello scambio sul posto e introduzione di nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia), 5.61 (in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento), 5.83 (in materia di bonifica e sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale installazione di impianti fotovoltaici a tetto), 5.84 e 5.85 (che prevedono di potenziare il meccanismo di sostegno per l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali), 5.87 (in materia di pianificazione e monitoraggio dei consumi energetici), 5.88 (in materia di promozione dell'idrogeno verde nell'industria siderurgia e chimica), 5.90 (in materia di incentivi alle tecnologie a fonte rinnovabile), 5.92 (in materia di strumenti per promuovere la ricerca e l'innovazione), 5.100 (in materia di idoneità delle aree, di aree agricole, di previsione di ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi, di silenzio assenso, di cogenerazione e di revisione degli attuali vincoli alla realizzazione degli interventi), 5.103 (che prevede la sostituzione e lo smaltimento di impianti inquinanti), e 5.106 (che prevede il principio di neutralità tecnologica). Per quanto riguarda le deleghe al Governo previste dagli emendamenti 5.98 e 5.99, occorre valutare l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari e l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.24 (che prevede oltre a diverse disposizioni agevolative anche l'estensione alle comunità di energia dei benefici degli enti del terzo settore), 5.25 (che prevede, in materia di autoconsumo, il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non connessi direttamente allo sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica), 5.29 (che prevede in materia di comunità energetiche, la forma di impresa senza scopo di lucro, modalità di incentivazione tariffaria e fiscale, e la definizione di un regime fiscale dedicato per le cooperative) e 5.97 (che prevede che maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 non devono trovare regolazione nell'ambito delle componenti tariffarie a carico degli utenti finali). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.4 (che prevede la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, in caso di squilibri della concorrenza a danno di imprese balneari nazionali, derivanti dall'emergenza da Covid-19). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, osserva che occorre valutare gli emendamenti 7.12 (che sopprime la lettera *b*) del comma 1, in materia di coordinamento dei termini di pagamento

del corrispettivo, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica), 7.14 (che prevede di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza e all'applicazione delle relative sanzioni), 7.29 (in materia di designazione dell'autorità di contrasto), 7.16, 7.17 e 7.28 (in relazione all'applicazione dei termini di pagamento anche alle pubbliche amministrazioni), 7.26 (in relazione alle funzioni previste per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi e del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 7.45 (che prevede l'istituzione di un fondo di compensazione dei danni subiti dalle imprese a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Non ha, per quanto di competenza, osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala che appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 9.9 (in materia di pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici), 9.11 (in materia di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale), 9.19 e 9.20 (in materia di funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato) e 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia di spettacoli viaggiatori). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.3 (che prevede incentivi fiscali per le comunità di cittadini e un regime fiscale dedicato per le cooperative) e 12.18 (che prevede il riconoscimento di crediti d'imposta). Appare altresì opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.4 (che prevede la creazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi), 12.5 (in materia di sistemi energetici di utenza), 12.12 (in materia di partecipazione delle imprese di ogni dimensione alle comunità energetiche dei cittadini), 12.17 (in materia di silenzio assenso), 12.20 (in materia di principi tariffari) e 12.21 (che prevede l'introduzione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids*). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Fa presente, inoltre, di non avere osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14, rileva che occorre valutare gli emendamenti 14.2 (che prevede di concentrare, nella Banca dati nazionale, tutti i dati raccolti da altri sistemi di rilevamento e prevede il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento), 14.8 e 14.8 (testo 2) (che prevedono di introdurre un sistema di rating degli operatori delle filiere agroalimentari), 14.10 e 14.11 (che prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento), 14.12 e 14.13 (che prevedono di concentrare, nella Banca dati nazionale, tutti i dati raccolti da altri sistemi di rilevamento), 14.16 (che prevede di ammodernare i sistemi centrale e regionali di raccolta dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica), 14.14 (in materia di Registro Unico dei Controlli Ispettivi), 14.15 (in materia di applicativo REV) e 14.19 (in materia di formazione). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 14.17 (che prevede misure di incentivazione per gli allevamenti non intensivi). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre poi valutare, anche in relazione al parere reso sul teso, gli emendamenti 15.12, 15.13, 15.14 e 15.15, che sopprimono la lettera *h*), la quale dispone il finanziamento degli oneri di governo dei dispositivi medici a carico delle aziende mediante un contributo non superiore all'1 per cento del fatturato. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 15.16 (che prevede indennizzi per danni da somministrazione vaccinale, anche non obbligatoria, mediante assegni vitalizi reversibili). Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 15.17, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, rileva che occorre valutare le proposte 19.1 (in materia graduale superamento del prezzo unico nazionale-PUN, di dispacciamento, distribuzione e

autodispacciamento di energia da fonti rinnovabili non programmabili e dei sistemi di accumulo), 19.2 e 19.3 (che prevedono di attribuire competenze all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Sulla proposta 19.4, non ha osservazioni.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.1, volto ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Con riguardo alla proposta 20.0.2, attuativa della direttiva in materia di informazioni finanziarie e prevenzione di determinati reati, si chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che va modificata sostituendo la parola: "derivano", con le seguenti: "devono derivare". Occorre verificare i profili finanziari degli emendamenti 20.0.3, 20.0.5, 20.0.7 e 20.0.11, diretti a porre rimedio ai ritardi dei pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche nelle transazioni commerciali. Occorre valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari delle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32 e 20.0.45, volte a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 20.0.9, in materia di messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti, con particolare riguardo alla lettera *d*), che prevede la rideterminazione delle tariffe. Chiede conferma dell'assenza di oneri con riguardo alle proposte 20.0.15, 20.0.27, 20.0.35 e 20.0.38, volte, in sede di recepimento della direttiva sulle procedure di ristrutturazione e insolvenza, a intervenire sul Codice della crisi per modificare il sistema dell'allerta precoce. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.25, in tema di adeguamento al Regolamento UE concernente l'informativa sulla sostenibilità del settore dei servizi finanziari. Occorre valutare gli emendamenti 20.0.26 e 20.0.30, volti ad arricchire i criteri per il recepimento della direttiva in tema di conferimento dei rifiuti delle navi, con particolare riguardo, rispettivamente, alla lettera *c*) e alla lettera *e*), che sembrano configurare forme di deroga ed esenzione da tariffe. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 20.0.31 e 20.0.31 (testo 2), che istituiscono una struttura di supporto per il Commissario unico per la procedura di infrazione sulle discariche, a valere su una quota delle risorse allo scopo già stanziata. Occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.34, diretto ad affrontare una procedura di infrazione in materia di Codice dei contratti pubblici. Sulla proposta 20.0.36, volta ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento UE in tema di cartolarizzazioni, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che andrebbe comunque riformulata ed estesa. Allo stesso modo deve valutarsi l'emendamento 20.0.42, che verte sulla medesima materia, ma risulta privo di clausola di neutralità. Sull'emendamento 20.0.37, volto a recepire la disciplina europea riguardante le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e la relativa vigilanza, chiede l'avviso del Governo, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di neutralità. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 20.0.43, sul trattamento doganale di Campione d'Italia, con particolare riguardo al comma 2, lettera *a*), che configura un'esenzione dalla disciplina delle immatricolazioni dei veicoli. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 20.0.44, volto ad accelerare la realizzazione della TAV Torino-Lione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 20.0.46. Chiede l'avviso del Governo sull'emendamento 20.0.47, concernente la disciplina europea in tema di requisiti prudenziali e relativa vigilanza sulle imprese di investimento, valutando l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Chiede, inoltre, conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 20.0.48 e 20.0.49, dirette a distinguere tra navi adibite alla navigazione marittima e navi destinate esclusivamente alle acque interne.

Non ha, infine, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma che le funzioni attribuite all'Ispettorato centrale della tutela della qualità, di cui all'articolo 2, comma 5, potranno essere svolte ad invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Avverte poi che sugli altri aspetti segnalati dalla relatrice è ancora in corso l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º luglio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, riepiloga le precedenti fasi dell'iter del provvedimento.

Il sottosegretario VILLAROSA avverte che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti segnalati, ferma restando la richiesta di aggiornamento della decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ricorda, in via preliminare, che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 23 luglio 2019.

Illustra poi gli emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.10 e 2.19. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.8, 2.16, 2.17 e 2.20. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 3.2 e 3.3. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, nella proposta 4.1, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 4.2 interamente sostitutiva dell'articolo 4. Occorre valutare, nella proposta 4.3, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'inserimento della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.1, 5.0.1 e 5.0.2. Non ha osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) dopo aver ricordato che sul provvedimento in esame è stato chiesto, nella seduta dell'8 gennaio scorso, l'aggiornamento della relazione tecnica, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito di applicazione e diffusione dei defibrillatori. Occorre valutare altresì la proposta 1.5, che sembra determinare problemi di coordinamento, sotto il profilo della copertura, tra gli articoli 1 e 5 del provvedimento. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, occorre valutare le proposte 2.2 e 2.3, nella parte in cui trasformano da possibilità in obbligo per gli enti territoriali l'incentivazione a installare defibrillatori, rendendo problematico il previsto rispetto dell'equilibrio finanziario. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sulla proposta 4.3, che richiede la connessione dei defibrillatori, oltre che al sistema di emergenza "118", anche al numero unico "112", occorre valutare tale estensione in relazione sia alla clausola di invarianza di cui all'ultimo periodo del capoverso "11-*bis*", sia al parere che sarà reso sul testo per gli altri articoli richiamati. Rispetto all'emendamento riferito all'articolo 5, occorre valutare la proposta 5.1, che amplia il contenuto delle iniziative di formazione, in relazione al parere che sarà espresso sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.3 (recante ulteriori oneri di

comunicazione per i soggetti pubblici e privati), 6.4 (sull'individuazione del soggetto referente per la gestione del defibrillatore), 6.5 (che pone ulteriori oneri amministrativi sulla centrale operativa del sistema "118"), nonché 6.7 (che impone oltre al collegamento con la centrale operativa l'attivazione della chiamata automatica in caso di utilizzo). Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare in relazione al parere che sarà reso sul testo la proposta 8.2, che estende il contenuto delle campagne di informazione ai profili della responsabilità per l'utilizzo del defibrillatore. Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di produrre gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il sottosegretario VILLAROSA avverte che sul disegno di legge in esame si è in attesa di acquisire la relazione tecnica del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, giudica opportuno rinviare la votazione del parere, anche alla luce del fatto che presso la Commissione giustizia sono in corso alcune audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 8 luglio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 300 (pom.) dell'08/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1646) Deputati Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **ACCOTO** (M5S), nel ricordare che nella seduta di ieri non sono stati formulati rilievi, per quanto di competenza, sul testo in esame, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce l'avviso favorevole del Governo.

La senatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere è posto in votazione e approvato.

(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO, nel rispondere alla relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1721\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel rappresentare che l'istruttoria sugli emendamenti è in via di completamento, assicura che il Governo sarà in grado di esprimere il proprio avviso già a partire dalla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(1745\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilenterestato utilizzato negli imballaggi per alimenti*
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione ai ragguagli già forniti nella seduta di ieri, ribadisce che la Ragioneria generale dello Stato sta verificando gli elementi istruttori trasmessi dal Ministero dell'ambiente.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), auspicando una sollecita definizione dell'istruttoria, che sembra emergere dalle indicazioni del Governo, sottolinea l'importanza e la valenza ambientale del disegno di legge in esame, che nasce da un'iniziativa trasversale ai Gruppi di maggioranza e opposizione.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla rappresentante del Governo se è possibile rendere disponibile alla Commissione la nota del Ministero dell'ambiente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel far presente di non avere al momento la disponibilità della nota istruttoria, assicura che si attiverà per soddisfare la richiesta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(1373\)](#) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha dato conferma della neutralità finanziaria con riguardo all'articolo 2, comma 5, riservandosi di fornire risposta sugli ulteriori rilievi formulati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara che, con ogni probabilità, il Governo potrà rispondere ai restanti quesiti posti dalla relatrice già nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO assicura che, anche in questo caso, sarà in grado di dare le necessarie risposte nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

A fronte della domanda di raggugli posta dal relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che sarà possibile fornire i chiarimenti richiesti, alla luce delle interlocuzioni in corso con il Ministero della salute, a partire dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) ricorda che la Commissione è in attesa dell'aggiornamento della

relazione tecnica, nonché dei chiarimenti sui quesiti posti in merito alle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO osserva che, anche in relazione a questo provvedimento, le risposte ai rilievi della Commissione dovrebbero essere disponibili già nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel rispondere alla richiesta di ragguagli del relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), fa presente che non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ulteriore emendamento 1.100 della relatrice, integralmente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere al riguardo conferma della possibilità di attuare ad invarianza di oneri il principio direttivo di cui alla lettera g) del comma 1, che richiede di ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire risposta al rilievo avanzato dalla relatrice, per cui occorre acquisire le valutazioni del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel riconoscere gli sforzi della Presidenza per assicurare un'organizzazione dei lavori ordinata e ragionevole, segnala l'esigenza che l'attività della Commissione si svolga in modo proficuo, tenendo conto, per quanto possibile, dei tempi del Governo per completare gli approfondimenti istruttori.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), nel condividere le osservazioni del senatore Errani, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di completare sollecitamente le istrutture sui provvedimenti all'ordine del giorno, in vista della presentazione del decreto-legge in tema di semplificazioni, che

presumibilmente richiederà alla Commissione bilancio, nelle prossime settimane, un impegno assorbente.

La rappresentante del GOVERNO conferma le rassicurazioni già fornite al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver tracciato un sintetico riepilogo dello stato e delle prospettive di esame dei disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori, ritiene opportuno convocare un Ufficio di Presidenza per un confronto sull'organizzazione dei lavori concernenti il cosiddetto decreto-legge "rilancio", che dovrebbe essere trasmesso dalla Camera dei deputati entro il prossimo fine settimana.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI IN COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) dell'08/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2020
323ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1912) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 ,
approvato dalla Camera dei deputati

(1913) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1912, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 36 della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica disciplina il rendiconto generale dello Stato, che consta del conto del bilancio, ove sono indicate le entrate e le uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e del conto del patrimonio, cui è riconosciuto il compito di fornire l'evidenza delle variazioni intervenute nelle attività e passività del patrimonio dello Stato. Nel 2019 i dati definitivi di contabilità nazionale hanno evidenziato un PIL nominale pari a 1.787,664 miliardi di euro, con una crescita dell'1,2 per cento per cento rispetto al 2018. In termini di volume (PIL reale), la crescita è stata dello 0,3 per cento rispetto al 2018. I dati inerenti ai saldi di finanza pubblica attestano di un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a -29,301 miliardi di euro, pari all'1,6 per cento del PIL. Il dato indica di per sé un miglioramento di circa 9,5 miliardi rispetto al 2018, posto che l'indebitamento è risultato nel medesimo anno pari a -38,844 miliardi di euro (corrispondente al 2,2 per cento del PIL). Il saldo "primario", ossia al netto degli interessi, si mostra di segno "positivo" e pari all'1,7 per cento del PIL (31 miliardi), con

una crescita di 0,2 punti percentuali rispetto al 2018 (1,5 per cento), mentre la spesa per interessi si è attestata al 3,4 per cento del PIL (60,3 miliardi), in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2018 (3,7 per cento). L'equilibrio di parte "corrente" del conto economico della pubblica amministrazione ha registrato ancora un segno positivo e pari a 27,88 miliardi di euro, in sensibile crescita a fronte dei 16,07 miliardi del 2018. Il miglioramento del saldo è riconducibile ad un incremento delle entrate (per circa 23,1 miliardi di euro), che determina effetti più che compensativi rispetto all'incremento delle spese (per circa 11,3 miliardi di euro).

Le entrate totali del 2019 delle amministrazioni pubbliche hanno evidenziato un aumento del 2,8 per cento rispetto all'anno precedente, con un'incidenza sul PIL pari al 47,1 per cento, con entrate correnti che hanno registrato una crescita del 2,8 per cento, attestandosi al 46,9 per cento del PIL. Le imposte indirette hanno registrato un aumento (+1,4 per cento), per effetto principalmente della crescita del gettito IVA e dell'imposta sul lotto e sulle lotterie, come anche i contributi sociali effettivi, che hanno segnato un incremento (+3,2 per cento) rispetto al 2018, mentre le altre entrate correnti sono aumentate dell'8,4 per cento.

Sul versante delle entrate in conto capitale, queste hanno registrato una sensibile decremento (-3,1 per cento), riconducibile alla contrazione delle imposte in conto capitale, compensata in parte dalla crescita delle altre entrate in conto capitale.

La pressione fiscale complessiva è pari al 42,4 per cento, in aumento rispetto all'anno precedente (nel 2018 era stata pari al 41,9 per cento).

Sul versante delle spese, quelle finali si sono attestate a 870,7 miliardi di euro, in aumento dell'1,6 per cento rispetto al 2018, anno in cui l'analogo valore era stato di 857,3 miliardi di euro.

Nel complesso, le spese complessive rispetto al PIL crescono leggermente, passando dal 48,5 per cento del 2018 al 48,7 per cento del 2019. La variazione è determinata dall'incremento di 1,4 punti di PIL della spesa corrente e di 3,6 punti di PIL della spesa in conto capitale, a fronte di una riduzione del 6,7 per cento della spesa per interessi.

Quanto al debito pubblico, a fine 2019 esso si è attestato a 2.409.841 milioni di euro, in aumento di 28,899 miliardi di euro rispetto ai 2.380.942 milioni dell'anno precedente, e il rapporto debito pubblico/PIL rimane invariato al 134,8 per cento.

Quanto al disegno di legge recante la legge di approvazione del Rendiconto generale dello Stato, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2019 un miglioramento di tutti i saldi rispetto alle previsioni definitive, nonché rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio precedente. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) si attesta in campo positivo di circa 2,3 miliardi di euro (0,1 per cento del PIL), con un miglioramento di quasi 22,3 miliardi di euro rispetto al saldo registrato nel 2018 (che si era attestato a -20 miliardi). Il miglioramento del saldo è di circa 59,7 miliardi di euro (104 per cento) se confrontato con le previsioni definitive del 2019, che indicavano ancora un valore negativo del saldo di -57,4 miliardi. Il risultato dà luogo a un accreditamento netto, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, in cui si registrava un indebitamento, dovuto all'aumento delle entrate finali (+14 miliardi di euro) ed alla riduzione delle spese finali (-8,3 miliardi di euro). Il risparmio pubblico (ovvero il saldo delle operazioni "correnti") segna un miglioramento, passando dai 27,4 miliardi di euro del 2018 ad un valore di quasi 50 miliardi di euro, corrispondente al 2,8 per cento del PIL. Il risultato denota un miglioramento di 22,5 miliardi rispetto al 2018, che sale a 58,3 miliardi di euro se confrontato con le previsioni definitive. Tale situazione si è determinata a causa di un sensibile decremento delle spese correnti (-8,5 miliardi di euro), contestuale ad un incremento del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+14 miliardi di euro). Il ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta a -217,6 miliardi di euro (con un'incidenza sul PIL del 12,2 per cento), con un miglioramento di 7,5 miliardi rispetto al 2018. Si conferma quindi il *trend* in calo registrato già lo scorso anno (225,1 miliardi di euro).

È da evidenziare che sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato registrati dal Rendiconto si mantengono entrambi al di sotto del limite massimo fissato dalla legge di bilancio per il 2019 (tetto stabilito, rispettivamente, in -68,179 miliardi di euro e in 299,687 miliardi di euro).

Il dato registrato dal saldo netto da finanziare è da ricondurre ad una gestione di competenza che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali (+14 miliardi di euro) rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente all'incremento delle entrate tributarie (+12,7 miliardi di euro) e a una riduzione degli impegni delle spese finali (-8,3 miliardi di euro). Nel complesso, si sono registrati accertamenti per entrate finali pari a circa 605,6 miliardi di euro (pari al 103,6 per cento delle previsioni definitive, stimate in 584,78 miliardi di euro). Le entrate complessive (comprensive delle entrate per accensione di prestiti) hanno evidenziato accertamenti, pari a circa 866 miliardi di euro, in crescita rispetto al dato dell'anno precedente (3 per cento, circa +25,3 miliardi di euro), a ragione della dinamica positiva degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (+11,3 miliardi di euro rispetto al 2018). In percentuale del PIL, gli accertamenti complessivi sono stati pari al 48,4 per cento, superiori al dato analogo dello scorso anno (47,9 per cento del PIL nel 2018).

Sul versante della spesa, gli impegni finali si sono registrati in calo - essendo passati da 611,6 miliardi di euro del 2018 a 603,3 miliardi di euro del 2019 - a ragione della contrazione della spesa corrente (-8,5 miliardi di euro rispetto al dato 2018). Le spese in conto capitale si sono in sostanza confermate sul valore dell'anno precedente, registrando solo un lieve incremento dello 0,4 per cento.

Relativamente agli impegni complessivi di spesa (che includono le spese per rimborso prestiti), essi ammontano nel 2019 a 823,2 miliardi di euro, evidenziando un incremento rispetto all'anno precedente di 6,5 miliardi di euro (0,8 per cento), determinato, in particolare, dal rimborso delle passività finanziarie (+14,8 miliardi di euro, in aumento del 7,2 per cento). In rapporto al PIL, la spesa complessiva è passata dal 46,6 per cento del 2018 al 46 per cento nel 2019 (era al 49,8 per cento nel 2017). La classificazione delle spese finali per missioni, con riferimento alla sola spesa "primaria", conferma la rilevanza delle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (si tratta in sostanza di trasferimenti agli enti territoriali), che pesano per il 22,7 per cento (erano il 21,8 nel 2018). Conferma poi la notevole incidenza sul totale degli impegni delle politiche previdenziali, attestatesi al 15,7 per cento della spesa primaria (rispetto al 17 per cento del 2018) e delle politiche economico-finanziarie e di bilancio, che si attestano al 16,1 per cento (in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al 15,4 per cento del 2018). L'istruzione scolastica rappresenta il 9,1 per cento della spesa primaria, in lieve aumento rispetto allo scorso esercizio (in cui rappresentava il 9 per cento). È da rimarcare un incremento in percentuale rispetto agli impegni si è riscontrato anche per la missione Diritti sociali, che rappresenta ora il 6,8 per cento della spesa primaria (rispetto al 6,2 per cento nel 2018).

I decrementi più rilevanti, invece, sempre in rapporto agli impegni, sono emersi in relazione alle politiche per il lavoro, diminuite da 10,6 a 8 miliardi di euro nel 2019, rappresentando ora l'1,5 per cento degli impegni di spesa del 2019 (rispetto al 2,1 per cento del 2017 e al 1,9 per cento del 2018), per la missione "Competitività e sviluppo delle imprese", attestatesi al 4,3 per cento della spesa primaria (rispetto al 4,6 per cento del 2018) e per il "Diritto alla mobilità", che pesa il 2,2 per cento della spesa primaria (era il 2,4 per cento nel 2018). La gestione dei residui conferma che gli stessi continuano ad attestarsi su livelli considerevoli, sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. Il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti indicava, all'inizio dell'esercizio, residui attivi per un valore di 203.940 milioni di euro e residui passivi per 140.364 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (509,4 milioni di euro), con un'eccedenza "attiva" pari a 63.576 milioni di euro (l'eccedenza attiva era negli anni precedenti di valore superiore: 66.171 milioni di euro nel 2018, 77.815 milioni nel 2017, 95.229 milioni nel 2016).

In seguito alle operazioni di riaccertamento e di gestione del conto dei residui, nonché della perenzione amministrativa, si è determinata una netta variazione dell'entità degli stessi, con variazioni in diminuzione sia dal lato delle entrate (-78.844 milioni di euro) sia dal lato delle uscite (-63.974 milioni di euro).

Sul versante dei residui attivi, rispetto allo stock iniziale proveniente dagli esercizi precedenti per 203.940 milioni di euro, sono stati accertati nell'esercizio 154.711 milioni di euro, di cui 29.116 milioni incassati e 125.095 milioni ancora da versare o riscuotere. In aggiunta a tali residui pregressi, a seguito della gestione di competenza, si sono aggiunti 91.066 milioni di euro di residui di "nuova" formazione, per un totale di residui attivi al 31 dicembre pari a 216.161 milioni di euro, con un

aumento di 12.221 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente (+6 per cento).

Quanto ai residui passivi, sui 140.364 milioni di euro di residui provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 121.113 milioni, di cui 44.723 milioni pagati e 76.390 milioni ancora da pagare.

Tali residui pregressi sono aumentati, a seguito della gestione di competenza, per 37.624 milioni di euro, per un totale di residui passivi a fine esercizio pari a 114.014 milioni di euro.

Nel complesso, il conto dei residui del 2019 espone residui attivi per 216.161 milioni di euro e residui passivi per 114.014 milioni di euro, con una eccedenza attiva di 102.147 milioni di euro.

In merito alla gestione di cassa, il saldo netto da finanziare è risultato pari a 66,5 miliardi di euro, con un peggioramento di 20,6 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -45,9 miliardi di euro).

Il risparmio pubblico è risultato di -29,8 miliardi di euro, con un peggioramento di oltre 20,3 miliardi rispetto al dato del 2018. Il dato, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie.

Il ricorso al mercato evidenzia un valore di oltre -286 miliardi di euro, anch'esso in peggioramento (di oltre 35 miliardi di euro) rispetto al 2018.

Sul conto del patrimonio, lo stesso, com'è noto, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio.

I risultati dell'esercizio evidenziano un'eccedenza passiva di circa 1.916 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 13 miliardi di euro rispetto alla situazione patrimoniale al 2018. Tale risultato, pur essendo il più contenuto dell'ultimo decennio, si pone in linea con il trend "negativo" degli ultimi anni, considerato che nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi di euro, e nel 2017 sul 2016, di 77,4 miliardi di euro.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1913, recante l'assestamento di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge di assestamento, ai sensi dell'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica, assolve al compito di apportare, a metà dell'anno, un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Il relativo disegno di legge reca, dunque, l'aggiornamento delle previsioni del bilancio di competenza formulate ai sensi della legislazione vigente in relazione, per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito, e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla componente discrezionale, in relazione alle esigenze sopravvenute.

Con riferimento alle autorizzazioni al pagamento, in termini di cassa, il disegno di legge reca l'aggiornamento della consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Le variazioni di bilancio proposte, insieme a quelle apportate sino al 31 maggio in ragione di atti amministrativi e in connessione ai provvedimenti legislativi adottati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, ivi inclusi il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto-legge "Cura Italia"), il decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto-legge "liquidità") e il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge "rilancio") definiscono le previsioni assestate per il 2020.

Le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione in quanto già scontate nei quadri tendenziali definiti in sede di Documento di economia e finanza 2020.

La relazione annessa al disegno di legge evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta ad un valore di -302,7 miliardi di euro rispetto ad una previsione iniziale di -78,6 miliardi di euro.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali è dovuto per 171,6 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo e, per ulteriori 52,5 miliardi di euro, alle

variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento.

In dettaglio, il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi è riconducibile agli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni relative alle due richieste di scostamento di bilancio presentate dal Governo. Questi determinano, nel complesso, un incremento delle spese finali per oltre 179,6 miliardi di euro, in parte compensato da un incremento delle entrate finali per circa 8,1 miliardi di euro.

Il peggioramento del saldo è dovuto ad una proposta di riduzione delle entrate finali per 50,8 miliardi di euro in termini di competenza, riconducibile - per quasi 39 miliardi di euro - alle entrate tributarie, ed è interamente determinata dal consistente deterioramento della previsione macroeconomica. A tale dato si aggiunge una proposta di aumento delle spese finali per 1,6 miliardi di euro.

Quanto agli altri saldi, il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un peggioramento di 110,8 miliardi di euro rispetto alla previsione, atteso che i dati relativi (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto "negativo" sul saldo per complessivi 250,3 miliardi di euro, lo stesso passando da circa -313,4 miliardi di euro a circa -563,7 miliardi.

In termini di cassa, il disegno di legge evidenzia un peggioramento del saldo netto da finanziare di circa 51 miliardi di euro, riconducibile ad una riduzione delle entrate finali per 47,8 miliardi di euro e ad una variazione in aumento delle spese finali per 3,2 miliardi di euro.

Nel dettaglio, il saldo netto da finanziare si attesta a -350,8 miliardi di euro, con un peggioramento di 223,1 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, dovuto alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (+51 miliardi di euro), ai quali si sommano le variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2020, che hanno inciso negativamente sul saldo per oltre 172 miliardi di euro.

Il ricorso al mercato risulta incrementato in termini di cassa di 249,3 miliardi di euro rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -611,9 miliardi di euro; analogamente, il saldo "primario", rispetto ai -51 miliardi di euro della previsione iniziale, raggiunge l'importo di -275,9 miliardi di euro. Altresì, il risparmio pubblico peggiora di 108 miliardi di euro, attestandosi nelle previsioni assestate a -187,4 miliardi di euro.

Sul versante dei residui, il disegno di legge di assestamento provvede ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2019, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo. Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2019 pari a 216.161 milioni di euro, a fronte dei 246.389 milioni di euro di residui inizialmente solo presunti.

Per le entrate tributarie, i residui vengono quantificati pari a 108.477 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 18.667 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (127.144 milioni di euro). Per le entrate extra-tributarie i residui ammontano a 106.974 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 11.538 milioni di euro rispetto alla previsione iniziale (118.512 milioni di euro).

Quanto all'ammontare dei residui passivi, questi, riferiti alle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 752 milioni) sono certificati alla chiusura dell'esercizio 2019 per un importo pari a 114.014 milioni di euro.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente [PESCO](#), per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, fa presente innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare

(tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili. Segnala che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Evidenzia che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa non riferibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale. Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre considerare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta "massa spendibile" costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo alle ore 16 di domani, mercoledì 9 settembre 2020.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come il proprio Gruppo non intenda ostacolare la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti proposta dal Presidente, stigmatizzando tuttavia le modalità, a suo avviso confuse, con le quali il Senato sta esaminando, in questo periodo, numerosi provvedimenti, impedendo il dovuto approfondimento.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Tosato, sottolineando peraltro che, mentre il rendiconto rappresenta una sorta di fotografia della situazione contabile del precedente anno finanziario, l'assestamento reca variazioni all'allocazione delle risorse pubbliche per il bilancio dell'anno in corso che è stato, per ragioni a tutti note, straordinariamente complesso e delicato, il che renderebbe opportuno un adeguato approfondimento del relativo disegno di legge.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle critiche rappresentate, propone di mantenere comunque per le ore 16 di domani il termine di presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fatta salva un'eventuale rimodulazione, qualora se ne verificasse la necessità.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1220-A\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 luglio scorso.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1169-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 luglio scorso,.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1221-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 luglio scorso.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1928) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce della modifica apportata presso l'altro ramo del Parlamento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, nonché dei chiarimenti ivi forniti dal Governo, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare alla prossima seduta la votazione del parere, per consentire ai senatori di approfondire il provvedimento.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la propria perplessità per il fatto che la clausola d'invarianza finanziaria recata dal provvedimento sia stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sottovalutando gli effetti negativi, in termini di decremento di gettito, che verrebbero arrecati al sistema economico dall'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da segnalare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario su entrambe le proposte emendative.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta le proprie perplessità circa l'avviso contrario del Governo, non ravvisandovi elementi di onerosità nei due emendamenti in esame. Chiede quindi di valutare un ripensamento e, con riguardo alla proposta 1.2, reputa opportuno esprimere un parere che non vada oltre la semplice contrarietà.

Il vice ministro MISIANI osserva come l'emendamento 1.1 possa determinare disparità di trattamento con oneri per contenzioso, mentre l'emendamento 1.2 richiederebbe un'apposita relazione tecnica. Prospetta quindi la possibilità per la Commissione di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.2.

Alla luce del dibattito svoltosi e dell'avviso espresso dal rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.1. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.2."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di ribadire il parere reso, il 4 agosto scorso, alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisisti

gli elementi informativi presentati dal Governo, secondo i quali: con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), si rappresenta che la nuova formulazione dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare non reca innovazioni rispetto alle attività già espletate, a legislazione vigente, dai cappellani militari, potendo quindi trovare attuazione con le risorse umane e finanziarie già stanziare; relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera c), che inserisce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1533-*bis*, si rassicura circa l'invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle modalità di esercizio in concreto dell'assistenza spirituale alle forze armate e si rappresenta che, già a legislazione vigente, l'attività di cura parrocchiale presuppone la disponibilità di alloggi di servizio; con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera e), viene assicurata l'assenza di oneri connessi all'istituzione della figura dei cappellani coordinatori, trattandosi di un mero incarico di funzione, che non comporta alcuna modifica del trattamento economico; con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere ss), vv) e zz), viene fatto presente che le nuove forme di avanzamento di cui agli articoli 1608, 1611 e 1612 del codice dell'ordinamento militare sono funzionali alla riduzione degli oneri, attraverso la riduzione di alcune figure di vertice, l'allungamento dei tempi di accesso ai gradi più elevati e la revisione del trattamento economico; in merito al riassetto dell'organico, viene confermata la riduzione, a regime, a 162 unità, agendo sulle immissioni di personale della categoria iniziale (cappellani addetti) che potranno essere effettuate solo se le consistenze effettive lo permetteranno. Viene, altresì, ricordato che, secondo la relazione tecnica, a garanzia dell'invarianza finanziaria, il nuovo articolo 1577 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera dd), prevede, tra le cause di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari, la facoltà di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 settembre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 2 settembre scorso e l'ulteriore riformulazione, riferiti al disegno di legge in titolo. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che occorre valutare la proposta 5.97 (testo 2), che prevede che maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 non devono trovare regolazione nell'ambito delle componenti tariffarie a carico degli utenti finali, dovendosi invece provvedere attivando il meccanismo di copertura di cui all'articolo 1, comma 3. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, fa presente che non vi sono osservazioni sulle proposte 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala che appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia di spettacoli viaggianti). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, rileva appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 12.17 (in materia di silenzio assenso). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, osserva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.12 (testo 2), che riduce il contributo a carico delle aziende diretto a finanziare il sistema di governo dei dispositivi medici. In relazione alle proposte riferite all'articolo 20, fa presente

che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.1, volto ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 20.0.1 (testo 2), identico al testo iniziale, fatta eccezione per l'espunzione della lettera *p*). Rileva l'opportunità di valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari delle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.14 volte a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica.

Su richiesta del Governo, osserva che è stato accantonato l'emendamento 20.0.29 recante specifici criteri direttivi per il recepimento della direttiva sulla costituzione *on line* di società a responsabilità limitata.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.97 (testo 2), mentre chiede di tenere accantonati gli emendamenti 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3).

Sull'emendamento 9.49 subordina l'avviso non ostativo all'inserimento di una riformulazione al comma 1, lettera *e*), al fine di fare riferimento anche ai beni del patrimonio indisponibile.

Si esprime poi in senso non ostativo sugli emendamenti 12.17 e 15.12 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 20, rappresenta la necessità di inserire una clausola d'invarianza finanziaria nelle proposte 20.0.1 e 20.0.1 (testo 2).

Circa l'emendamento 20.0.14, condiziona l'avviso non ostativo alla soppressione della lettera *b*), mentre si esprime in senso contrario sugli emendamenti 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.29.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime il rammarico del proprio Gruppo per l'avviso contrario formulato sull'emendamento 5.97 (testo 2), mentre accoglie la proposta di riformulazione avanzata sull'emendamento 9.49. Chiede invece di mantenere accantonata la valutazione delle proposte emendative 20.0.4, 20.0.6 e 20.0.13.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 20 segnalati dal senatore Tosato, nonché dell'emendamento 20.0.29.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base degli avvisi espressi dal rappresentante del Governo, il relatore [MANCA](#) (*PD*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 2 settembre scorso, nonché l'ulteriore riformulazione pervenuta, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.97 (testo 2).

Sull'emendamento 9.49, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *a*), dopo le parole: "aree demaniali", delle seguenti: "e patrimoniali indisponibili".

Sulle proposte 20.0.1 e 20.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 20.0.14, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b*).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 12.17 e 15.12 (testo 2).

Il parere resta sospeso sulle proposte 7.22 (testo 2), 7.46 (testo 3), 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.29."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 169 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
169ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 16,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1646, recante " Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura", n. 716, recante "Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia" e n. 1441, recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero".

È stata inoltre definita una integrazione del programma di audizioni informali in merito all'impatto del Covid-19 sul settore della cultura.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 10 aprile 2019 la relatrice allora designata, senatrice Floridaia, aveva svolto la relazione introduttiva e che si era avviato il dibattito. Poiché la senatrice Floridaia non fa più parte della Commissione, comunica di aver designato come relatrice per il seguito

dell'esame la senatrice Granato, cui dà la parola.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S), dopo essersi rimessa alla relazione svolta dalla senatrice Florida, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice, manifestando apprezzamento per il disegno di legge in titolo, che detta una nuova disciplina in un settore strategico per molte aree rurali e per il *made in Italy*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con un rilievo)

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, richiamando i rilievi che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta con un rilievo che solleciti l'adeguamento dello schema di provvedimento in titolo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta anche con un rilievo che chiarisca che l'estensione, oltre il raggiungimento della maggiore età, del permesso di soggiorno per motivi di studio si esaurisce al termine del ciclo di formazione, senza indicare un'età anagrafica massima.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) obietta che, se si ha riguardo al ciclo di studi, si dovrebbe ammettere l'estensione del permesso di soggiorno anche fino al termine degli studi universitari, ben oltre quindi l'età anagrafica massima di cui si tratta.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce la sua richiesta di integrazione, segnalando l'opportunità di qualche forma di restrizione e paventando anche il rischio di possibili comportamenti elusivi, come la ripetizione degli anni scolastici al solo scopo di ottenere la proroga del permesso di soggiorno.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S), alla luce del dibattito, presenta e illustra una proposta di esprimersi favorevolmente, con il rilievo suggerito dalla senatrice Montevercchi, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella

scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - *Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù*

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - *Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici*

(646) CASTALDI ed altri. - *Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - *Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice **GRANATO** (M5S) propone di prorogare di una settimana il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, attualmente fissato alle ore 14 di giovedì 2 luglio.

Al senatore **CANGINI** (FIBP-UDC) che chiede le ragioni di tale proposta, la senatrice **GRANATO** (M5S) risponde che è in fase di elaborazione una proposta di modifica del testo per la cui definizione sono necessari alcuni dati, non ancora acquisiti.

Il relatore **BARBARO** (L-SP-PSd'Az) ritiene utile avere un'interlocuzione con il Governo e con gli altri Gruppi di opposizione in merito alla richiesta di proroga formulata, auspicando la rapida conclusione dell'esame del disegno di legge n. 992, approvato all'unanimità in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Interviene nuovamente il senatore **CANGINI** (FIBP-UDC), il quale osserva come la decisione di tornare ad assumere il disegno di legge n. 992 come testo base avesse il senso di favorire una rapida e definitiva conclusione; ribadisce di non comprendere le ragioni della proroga proposta, auspicando che non si vogliano riaprire questioni politicamente risolte nel corso della prima lettura e che non si intenda rinnegare l'obiettivo di procedere a una rapida e definitiva approvazione, anche in questo caso all'unanimità.

La senatrice **SBROLLINI** (IV-PSI), nel condividere la richiesta della senatrice Granato, dichiara che non vi è alcuna riserva né marcia indietro, ma solo l'esigenza di mettere a punto un emendamento per la definizione del quale sono necessari dati non ancora disponibili nella loro completezza: si tratta di modifiche migliorative che saranno proposte nell'ottica di definire un testo condiviso, che auspica sia approvato all'unanimità. Conclude ricordando che la richiesta della maggioranza deriva dal tempo trascorso dalla prima lettura, citando anche - sotto il profilo politico, che non costituisce tuttavia un punto dirimente - il mutamento di Governo intercorso.

Il senatore **MOLES** (FIBP-UDC) osserva che l'annuncio di un emendamento contraddice la prospettiva di un'accelerazione dell'esame e di una sua conclusione con l'approvazione definitiva del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, cancellando così l'unanimità registrata in quel ramo del Parlamento. Chiede di sapere quali sono i dati la cui attesa determina la richiesta di proroga del termine e conclude osservando polemicamente che il richiamo al cambiamento di Governo non rileva in questo caso, trattandosi di un'iniziativa parlamentare peraltro approvata all'unanimità, essendo quindi irrilevante anche il cambiamento di maggioranza.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) specifica di aver ricordato il cambiamento di Governo in via incidentale, precisando che non si trattava di un elemento dirimente, e ribadisce che le modifiche in via di elaborazione sono migliorative del testo.

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di esprimersi sulla proposta formulata dalla senatrice Granato, proponendo di non decidere nella seduta in corso.

Interviene nuovamente in via incidentale il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) per ribadire la richiesta di conoscere le ragioni della proroga proposta e di avere risposte chiare in merito alla natura dei dati attesi.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) sottolinea come il Senato, in un sistema di bicameralismo perfetto, sia pienamente legittimato a modificare un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche all'unanimità; le ragioni della proroga richiesta sono quelle già esplicitate: l'anno trascorso, la contrazione demografica, le modifiche degli organici intercorse, il rilievo dell'inserimento di un nuovo insegnamento, l'impatto sui docenti interessati: in conclusione, l'esigenza di vagliare più opzioni e i relativi costi e benefici. Ribadisce l'esigenza di una proroga del termine di una settimana.

Dopo l'intervento della senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) che esprime sorpresa per la proposta, inattesa, e chiede di rinviare la decisione, segue un dibattito nel quale prendono la parola il [PRESIDENTE](#), il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) che esprime sfiducia nel ruolo svolto dal relatore, nuovamente il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che ribadisce di aver chiesto soltanto una pausa di riflessione, il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), la senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) che censura un commento del relatore Barbaro che considera offensivo per il suo Gruppo e la senatrice [RUSSO](#) (*M5S*).

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) infine si dichiara favorevole alla proroga di una settimana del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 992.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) comprende il disappunto espresso dai Gruppi di opposizione, ma sottolinea la natura politica della richiesta avanzata dai Gruppi del MoVimento 5 Stelle e di Italia Viva all'esito di una riunione di maggioranza; prende atto con soddisfazione che il relatore ha concordato con la proposta di proroga, come egli lo avrebbe invitato a fare, dichiarando la piena disponibilità del suo Gruppo a ragionare sui miglioramenti al testo.

In conclusione e alla luce del dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, alle ore 14 di giovedì 9 luglio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere

favorevole con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 7, comma 2, lettera g), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere «il consumo di prodotti biologici» con specifico riferimento ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere all'articolo 12 che il decreto disciplinante la formazione professionale sia adottato previa intesa con il Ministero dell'istruzione;
- in merito all'articolo 11, comma 2, lett. a), premesso che i corsi di formazione e i *master* sono autonomamente proposti dagli Atenei, così come i corsi di dottorato, nel rispetto della normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 45/2013 e alle Linee guida ministeriali del 1 febbraio 2019, per quanto concerne i corsi di laurea, anche con riferimento alla materia in questione, si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere che tali corsi di studio siano definiti con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge n. 127 del 1999, ed eventualmente attivati dagli Atenei a seguito della procedura di accreditamento prevista al Decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019;
- in merito all'articolo 9, comma 3, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il concerto del Ministero dell'università e della ricerca in relazione al decreto con il quale si stabilisce la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d)".

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, visto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo schema di decreto, nel quale ha rilevato che "la previsione del comma 1 dell'art. 14-*bis* dello schema regolamentare in esame risulta non compatibile con la fonte primaria espressamente richiamata alla quale intenderebbe dare attuazione" e che "analoghe considerazioni attengono i commi 4 e 5 dell'articolo 14-*bis*" in quanto - per assicurare il rispetto del principio di gerarchia delle fonti - non può essere permesso alla fonte regolamentare di generalizzare un parere obbligatorio e vincolante, estendendolo a tutti i casi di rilascio di permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo: in particolare le disposizioni regolamentari da un lato avrebbero l'effetto di generalizzare il parere del Ministero dell'interno estendendolo a tutti i casi di domanda di conversione, mentre le norme del Testo unico limitano il parere ai casi di richiesta da parte dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela (comma 1); dall'altro, prevedrebbero alcune deroghe alla necessità del parere che non sono contemplate dal Testo unico (commi 4 e 5); si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a modificare il provvedimento in titolo in conformità ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato richiamati in premessa.

1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 171 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020
171ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA SCOMPARSA DI ENNIO MORRICONE

Il [PRESIDENTE](#) esprime, a nome di tutta la Commissione, sincero cordoglio e profonda commozione per la scomparsa del Maestro Ennio Morricone, compositore e musicista grandissimo, cui porge l'omaggio e il ringraziamento della Commissione cultura del Senato, per il dono della sua altissima arte.

Si unisce la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state acquisite e sono disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione le *slides* utilizzate dal professor Patrizio Bianchi nel corso della sua audizione informale in qualità di coordinatore del Comitato di esperti costituito dal Ministro dell'istruzione in merito all'emergenza epidemiologica Covid- 19 e al miglioramento del sistema di istruzione nazionale, che si è svolta il 1° luglio scorso.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunicando che in quella sede è stata definita un'ulteriore integrazione del programma di audizioni informali in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul settore della cultura.

Si è inoltre convenuto di svolgere un'audizione informale di un componente del consiglio di

amministrazione del CNR.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **VANIN** (M5S) illustra l'articolo unico di cui consta il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che modifica la vigente disciplina relativa al personale assunto a contratto impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari di prima categoria, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali. Il comma 1 prevede l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità delle assunzioni a contratto; la possibilità di rinnovo delle assunzioni a tempo determinato; l'effettività dell'applicazione delle norme locali che abbiano carattere imperativo o più favorevoli per il lavoratore; la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni; la retribuzione, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio; i procedimenti disciplinari; le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi per la risoluzione del rapporto di lavoro. Segnala infine che il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari. Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati: l'articolo 1 è inteso a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso alcune sedi di pubbliche amministrazioni, presso infrastrutture e mezzi di trasporto e presso i gestori di servizi pubblici. Si prevede, in primo luogo, la definizione di un programma pluriennale, con la connessa concessione di contributi finanziari - nel limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 - per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni. In merito ai luoghi, alle strutture ed ai mezzi di trasporto destinatari, il programma riguarda la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori, per quanto di interesse, presso le sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico. Segnala, per quanto di più diretta competenza, che il comma 2 dell'articolo 1 pone un criterio di priorità, da seguire nell'ambito della definizione del suddetto programma pluriennale, in favore delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Il citato programma pluriennale è adottato, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, con le modalità precisate nel medesimo comma 2; il programma stabilisce le modalità di

accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 ai contributi in oggetto, ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento. Si demanda inoltre a un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni.

Dopo aver riferito in merito all'articolo 2 e all'articolo 3, si sofferma sull'articolo 4, che modifica la disciplina sugli obblighi relativi alla dotazione e all'impiego, da parte delle società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, dei defibrillatori, demandando a un decreto del Ministro della salute l'adeguamento delle disposizioni di rango secondario alle modifiche concernenti l'estensione delle norme in esame - attualmente poste con riferimento ai defibrillatori semiautomatici - ai defibrillatori automatici; l'applicazione in via generale degli obblighi anche per gli allenamenti, oltre che per le competizioni; l'introduzione, per gli impianti sportivi pubblici, del principio di condivisione dei defibrillatori da parte delle società sportive con i soggetti che utilizzino gli impianti stessi; la ridefinizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'oggetto e delle modalità delle comunicazioni - indirizzate alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente - relative ai defibrillatori in esame e la previsione che il defibrillatore venga registrato presso la medesima centrale. In base alla novella, le suddette comunicazioni, attraverso opportuna modulistica informatica, devono concernere l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico. Segnala, a tale riguardo, che alcune norme in materia di comunicazioni, con riferimento a tutti i soggetti pubblici e privati che siano già dotati o si dotino di un DAE, sono poste dal successivo articolo 6, comma 1. Rammenta inoltre che gli obblighi in esame concernono sia la dotazione di almeno un defibrillatore nell'impianto sia la presenza di personale formato per il relativo utilizzo. Le società che operino in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dei suddetti adempimenti o demandarli al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo. Nell'ambito del settore dilettantistico, gli obblighi in esame, ai sensi della normativa vigente, non si applicano né alle attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, né alle attività organizzate da società dilettantistiche al di fuori degli impianti sportivi.

L'articolo 5 concerne le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso. Il successivo articolo 8, ai commi 1 e 4, prevede lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione in ambito scolastico sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE. In base al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative summenzionate programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato e il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la "Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare", possono dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso. Il comma 3 specifica che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dell'articolo 5 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 6 riguarda le comunicazioni da parte dei soggetti che siano già dotati o si dotino di un DAE e da parte dei venditori, l'individuazione del soggetto avente alcune responsabilità riguardo al DAE in dotazione e le funzioni di registrazione e di monitoraggio dei DAE da parte delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria "118". L'articolo 7 concerne la disciplina di alcune modalità del sistema di emergenza sanitaria "118", con particolare riferimento all'utilizzo dei DAE.

L'articolo 8 prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione in materia di primo soccorso e di uso dei DAE e la riserva di relativi spazi di informazione nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo. Il comma 1, in particolare, prevede che, al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, promuova ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti,

intesa ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE. Come detto, il precedente articolo 5 riguarda le iniziative di formazione in ambito scolastico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, facendo anche riferimento alla generalità delle tecniche di primo soccorso.

L'articolo 9, infine, concerne l'applicazione della presente legge nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute.

Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore, dichiarando il favore del suo Gruppo sul disegno di legge n. 1441, un'iniziativa molto condivisa e di grande importanza.

Anche il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia l'orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore: il disegno di legge in titolo dà voce a una battaglia storica del suo Gruppo, una battaglia di civiltà volta a garantire la massima diffusione dei defibrillatori.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) ritiene opportuno un approfondimento, in particolare per quanto concerne l'osservazione, contenuta nella proposta di parere, che riguarda le scuole private e paritarie.

Interviene nuovamente il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) chiedendo quali siano le ragioni di tale richiesta di approfondimento e sottolineando che la diffusione dei defibrillatori in tutti i luoghi aperti al pubblico è un obiettivo *bipartisan* e di civiltà di fronte al quale non dovrebbero sussistere sospetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che l'articolo 1, comma 2, prevede un programma pluriennale "per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università" adottato con DPCM, il quale "stabilisce le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 ai contributi in oggetto"; considerato che - per quanto di competenza - i luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono "le sedi delle pubbliche amministrazioni" in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico, visti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *b*) e quelli di cui all'articolo 6, comma 1, visto l'articolo 4, comma 2, che prevede un decreto del Ministro della salute per introdurre le modifiche alle disposizioni attuative e visto che per tale decreto non sono previsti concerti di altri Ministri, mentre l'attuale disciplina legislativa, oggetto di novella, contempla il concerto del Ministro competente per lo sport, che è stato acquisito per l'emanazione dei decreti attuativi vigenti, visto quanto disposto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di chiarire se le scuole e le università siano comprese tra le pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 1, alle condizioni ivi poste intendendosi, in tal caso, da riferire il programma pluriennale e l'accesso ai contributi alle sole scuole ed università pubbliche; per il caso che si ritenga che non rientrino tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si valuti l'opportunità di far riferimento anche alle scuole di ogni ordine e grado e alle università laddove, nel medesimo comma 2, si prevede che il programma "stabilisce le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 ai contributi in oggetto", nonché, per il caso che si intenda far riferimento anche a quelle private, di chiarire se restino escluse le scuole private non paritarie, in base alla nozione di "scuole di ogni ordine e grado"; in ogni caso si segnala che appaiono esclusi i servizi educativi per l'infanzia non rientranti nella nozione di scuole, quali gli asili nido a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto gestore;

all'articolo 1, comma 2, dopo il riferimento alle università, si valuti l'opportunità di inserire anche il riferimento alle istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);

si segnala l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 4 in materia di comunicazioni, con riferimento a tutti i soggetti pubblici e privati che siano già dotati o si dotino di un DAE, e quelle dell'articolo 6, comma 1;

si segnala inoltre l'opportunità di stabilire, all'articolo 4, comma 2, che il decreto del Ministro della salute ivi previsto è emanato con il concerto del Ministro competente per lo sport o comunque dell'Autorità di governo delegata per lo sport;

si segnala infine l'esigenza di modificare, sotto il profilo formale, l'articolo 8, comma 1, sostituendo il riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con quello al Ministro dell'istruzione.

